SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 229**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 ottobre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1986.

Approvazione dei «metodi ufficiali di analisi per i formaggi».

86A3250

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 30 settembre 1986, n. 605.

Modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 78 della Costituzione;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificata ed integrata dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, nonchè dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare alcune modifiche di carattere essenzialmente tecnico che si appalesano indispensabili per assicurare una più agevole e puntuale applicazione della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Ritenuto, altresì, necessario ed urgente integrare la medesima legge con alcune disposizioni intese a dare soluzione a questioni la cui rilevanza non si era, in precedenza, manifestata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere presentata fino al 31 dicembre 1986 con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta a titolo di oblazione per ciascun mese o frazione di mese dal 1° aprile 1986 al 30 settembre 1986 e del 3 per cento dal 1° ottobre 1986 al 31 dicembre 1986.

2. All'articolo 40, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

«In ogni altra ipotesi di abusivismo, la presentazione della domanda dopo il termine del 31 dicembre 1986, e comunque non oltre il 31 marzo 1987, comporta il pagamento di una somma pari al doppio dell'oblazione».

3. Il termine per la denunzia al catasto di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già prorogato al 31 dicembre 1986 dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1987.

Art. 2.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente:

«Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita o acquistata per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado del richiedente, l'ammontare dell'oblazione è ridotto nella misura indicata ai precedenti commi terzo e quarto, semprechè ricorrano nei loro confronti le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui agli stessi commi e l'interessato sottoscriva atto d'obbligo con il quale si impegna a mantenere la residenza nell'abitazione per la quale si richiede la concessione in sanatoria per non meno di dieci anni».

Art. 3.

1. Alla lettera *b)* del terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è aggiunto il seguente periodo:

«Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria».

2. Il primo periodo del quarto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono determinati gli accertamenti da eseguire al fine della certificazione di cui alla lettera *b)* del comma precedente, anche in deroga alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni, 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e relative norme tecniche. Con lo stesso decreto possono essere previste deroghe anche alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, riguardanti le altezze degli edifici anche in rapporto alla larghezza stradale, e sono determinate altresì le norme per l'adeguamento antisismico degli edifici, tenuto conto dei criteri tecnici già stabiliti con le ordinanze concernenti la riparazione degli immobili colpiti dal terremoto».

3. Il quinto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è sostituito dal seguente:

«Nei casi di non idoneità statica o sismica dell'opera deve altresì essere presentato un progetto di adeguamento redatto da un professionista abilitato, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria. In tal caso la certificazione di cui alla lettera *b)* del terzo comma deve essere presentata all'ultimazione dell'intervento di adeguamento».

4. Il quattordicesimo comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

«A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità, anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera *b)* del terzo comma del presente articolo, e di prevenzione degli incendi e degli infortuni».

Art. 4.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono sostituiti dai seguenti:

«Nella ipotesi di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata possono, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare, versare all'atto della presentazione della domanda la prima rata in misura pari ad un ventesimo dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione, determinata in via provvisoria, è suddivisa fino ad un massimo di diciannove rate trimestrali di eguale importo.

Nella ipotesi di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia residenziale pubblica possono versare la prima rata in misura pari ad un dodicesimo di quella dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi.

La restante parte dell'oblazione è suddivisa fino ad un massimo di undici rate trimestrali di eguale importo».

Art. 5.

1. Al secondo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è aggiunto il seguente periodo:

«Essa estingue altresì i reati di cui all'articolo 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64».

Art. 6.

1. Al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8, comma *5-quater*, e dall'articolo *8-bis*, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è aggiunto il seguente periodo:

«Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata».

Art. 7.

1. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere abusive comportanti l'aumento delle superfici massime consentite nelle abitazioni per le quali sia stato concesso un finanziamento pubblico a titolo di mutuo, prestito o contributo non determina la decadenza dai relativi benefici.

Art. 8.

1. Agli effetti della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, si considerano conformi agli strumenti urbanistici vigenti anche le opere conformi a strumenti adottati entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

1. All'articolo 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato ed integrato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, e dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è aggiunto il seguente comma:

«I procedimenti sospesi possono essere ripresi a richiesta degli interessati».

Art. 10.

1. I soggetti che, avvalendosi del disposto dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1986, n. 76, non convertito in legge, hanno corrisposto, solo a decorrere dal 1° maggio 1986, la maggiorazione del 2 per cento mensile dell'oblazione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, non sono tenuti a integrare l'oblazione corrisposta.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 1

86G0997

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. **606**.

Approvazione del nuovo statuto della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, n. 1309;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Veduta la legge 29 gennaio 1986, n. 23 e, in particolare, l'art. 3;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Ritenuta l'esigenza che le modifiche proposte siano in linea con la normativa vigente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è soppresso e viene sostituito dal testo allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante, testo firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1986
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 180

ALLEGATO

STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO DI PISA

Capo I

FINI E CARATTERI DELLA SCUOLA

Art. 1.

La Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, istituita in Pisa con la legge 7 marzo 1967, n. 117 — che continua la tradizione del collegio giuridico, istituito nel 1931; del collegio medico, istituito nel 1933; della Scuola superiore per le scienze applicate «A. Pacinotti» per le facoltà di economia e commercio, di ingegneria e di agraria, fondata nel 1951 — ha lo scopo di contribuire al progresso degli studi:

1) promovendo e potenziando anche con studi di perfezionamento, la cultura scientifica;

2) stimolando e preparando i giovani studiosi delle diverse discipline rientranti nell'ambito della sua attività alla ricerca scientifica ed all'insegnamento.

A tal fine la Scuola accoglie in distinte sezioni — per concorso nazionale — studenti di ambo i sessi iscritti ai corsi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in medicina e chirurgia, in ingegneria, in agraria, dell'Università di Pisa, nonché laureati nei corsi di laurea predetti di tutte le Università italiane, fornendo loro gratuitamente alloggio, vitto ed assistenza morale e materiale, impartendo insegnamenti interni a sussidio e complemento di quelli universitari e mettendo a loro disposizione gli opportuni mezzi di studio.

Art. 2.

La Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, sotto la vigilanza dello Stato, esercitata dal Ministero della pubblica istruzione, entro i limiti stabiliti dalla legge 7 marzo 1967, n. 117, e ai sensi delle leggi sull'istruzione superiore.

La Scuola si articola nelle seguenti sezioni, ciascuna delle quali accoglie, presso gli annessi collegi, studenti e perfezionandi laureati dei corsi di laurea di cui al precedente articolo:

a) sezione di giurisprudenza e scienze politiche;
b) sezione di medicina e chirurgia;
c) sezione di agraria;
d) sezione di ingegneria;
e) sezione di economia e commercio.

I collegi costituiscono le sedi delle sezioni nelle quali sono concentrati i mezzi e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche delle sezioni stesse.

Capo II

ORGANI DIRETTIVI

Art. 3.

Gli organi direttivi della Scuola sono:

1) il direttore;
2) il vice direttore;
3) il consiglio direttivo;
4) il direttore di sezione;
5) le commissioni didattiche di sezione.

Art. 4.

Il direttore della Scuola è il rettore pro-tempore dell'Università di Pisa. Il direttore ha la rappresentanza legale della Scuola, ne promuove l'attività e coordina le iniziative ed i programmi delle singole commissioni didattiche, indicendo periodiche riunioni dei direttori di sezione, dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo, adotta provvedimenti di urgenza presentandoli al consiglio direttivo per la ratifica nella prima riunione successiva, vigila sul funzionamento dei servizi amministrativi e contabili, esercita ogni altra funzione che gli è conferita dalla legge, dallo statuto e dal regolamento interno.

Art. 5.

Il vice-direttore è nominato dal direttore della Scuola per un biennio accademico tra i professori di ruolo e fuori ruolo inclusi nelle terne proposte da ciascuno dei consigli delle facoltà cui appartengono i corsi di laurea indicati nell'art. 1.

Il vice-direttore coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 6.

Il consiglio direttivo della Scuola è composto:

a) dal direttore della Scuola, che lo presiede;

b) dal vice-direttore della Scuola che, in caso di assenza del direttore, lo presiede;

c) dal direttore della Scuola normale superiore di Pisa;

d) dai presidi delle facoltà cui appartengono i corsi di laurea indicati nell'art. 1, o da loro delegati;

e) dai direttori delle sezioni della Scuola;

f) da un rappresentante del Ministero del tesoro e da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, nominati dai rispettivi Ministri per un triennio accademico;

g) da un rappresentante degli allievi ammessi alla Scuola, eletto annualmente dagli allievi stessi;

h) dal direttore amministrativo dell'Università di Pisa, che esercita le funzioni di segretario del consiglio stesso.

Al consiglio direttivo spettano tutte le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai senati accademici ed ai consigli di amministrazione delle università ed istituti di istruzione superiore.

Art. 7.

A ciascuna sezione è preposto un direttore di sezione, nominato dal direttore della Scuola nell'ambito di una terna di professori di ruolo, designata dal consiglio di ciascuna facoltà interessata.

Il direttore di sezione cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attività scientifiche e didattiche, secondo i programmi e le direttive della commissione didattica di sezione, collabora con il direttore della Scuola e con gli altri direttori di sezione all'attuazione delle iniziative scientifiche e didattiche deliberate dal consiglio direttivo ed al coordinamento dei programmi didattici e scientifici formulati, ogni anno accademico, dalle commissioni didattiche.

Qualora due o più sezioni e i relativi collegi si trovino riuniti nella medesima sede, il loro funzionamento e la disciplina degli allievi saranno affidati al più anziano di ruolo tra i direttori delle sezioni interessate, ferma restando la competenza in materia didattica di ciascuno di essi.

Art. 8.

All'attività di ogni sezione provvede una commissione didattica cui spettano le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai consigli di facoltà.

Essa è composta:

a) dal direttore di sezione che la presiede;

b) da tre professori di ruolo designati dalla facoltà interessata;

c) da un rappresentante di ciascuna delle altre categorie di docenti della sezione eletto dai componenti di ciascuna categoria a scrutinio segreto.

Di ciascuna commissione didattica fa parte un rappresentante degli allievi, designato mediante elezione a scrutinio segreto dagli allievi della sezione.

Per tutte le rappresentanze previste nel presente articolo l'elezione è valida se vi abbiano preso parte almeno la maggioranza degli aventi diritto.

La mancata partecipazione di una o più rappresentanze non infirma la valida costituzione della commissione didattica.

Tutti durano in carica tre anni accademici e possono essere confermati, ad eccezione del rappresentante degli allievi avente mandato di durata annuale rinnovabile.

Capo III

ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 9.

L'anno accademico della Scuola va dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo. La durata della permanenza degli allievi nei collegi annessi alla Scuola e delle altre prestazioni di questa in favore degli allievi medesimi è disciplinata dal regolamento interno in attuazione di quanto previsto dal successivo art. 45.

Art. 10.

Ogni sezione comprende:

a) corsi ordinari di studi per gli allievi iscritti ai corrispondenti corsi di laurea;

b) corsi di perfezionamento per i laureati.

Art. 11.

I corsi ordinari hanno durata corrispondente a quella dei corsi di laurea di ciascuna delle facoltà interessate.

Nel piano degli stessi sono compresi:

1) corsi interni di insegnamenti a carattere integrativo di quelli universitari;

2) corsi di lettorato di lingue straniere;

3) seminari, esercitazioni e altre attività didattiche integrative di quelle universitarie.

Art. 12.

All'inizio di ogni anno accademico la commissione didattica di ciascuna sezione, su proposta del proprio direttore, tenuto anche conto delle indicazioni emerse nelle riunioni di cui all'art. 4, formula il programma dell'attività didattica da sottoporre, entro il mese di dicembre, all'approvazione del consiglio direttivo, cui compete l'emanazione dei relativi provvedimenti.

Art. 13.

I corsi di perfezionamento hanno la durata di tre anni accademici. Ogni perfezionando svolge la propria attività di ricerca sotto la guida di un collegio di docenti designati all'atto dell'ammissione alla Scuola dalla commissione didattica tra docenti particolarmente qualificati nel settore disciplinare prescelto dal perfezionando stesso. L'ammissione agli anni successivi al primo è deliberata dal consiglio direttivo, sentita la commissione didattica circa l'assiduità e l'operosità del singolo perfezionando, ed è subordinata al giudizio favorevole previamente formulato dal suddetto collegio di docenti.

In tale periodo di tempo i perfezionandi svolgono il programma concordato con la commissione didattica al momento dell'ammissione.

Essi sono tenuti:

1) a frequentare i corsi della Scuola, nonché corsi ed istituti universitari in attuazione del loro programma;

2) a preparare un elaborato scritto su argomento concordato con la commissione didattica all'atto dell'ammissione alla Scuola;

3) a svolgere attività didattica nei corsi interni, nei seminari e nelle esercitazioni previsti dall'art. 11.

Art. 14.

Gli assistenti — ruolo ad esaurimento — ed i ricercatori di ciascuna sezione della Scuola sono tenuti:

1) a seguire gli allievi durante lo svolgimento dei loro programmi di studi;

2) a svolgere esercitazioni e a collaborare ai seminari nel quadro del programma formulato dalla commissione didattica ai sensi dell'art. 12;

3) a mantenere uno stretto collegamento tra allievi e commissione didattica affinché venga garantita la piena realizzazione degli obiettivi programmati.

Il direttore della Scuola può affidare a ricercatori o ad allievi dei corsi di perfezionamento specifici incarichi di collaborazione per l'ordinato funzionamento della Scuola e per il rispetto delle regole di buona convivenza da parte degli allievi.

Art. 15.

Può essere organizzata per favorire e sviluppare i rapporti tra allievi e docenti, una mensa cui questi ultimi possono partecipare secondo le modalità deliberate dal consiglio direttivo nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 3 della legge 29 gennaio 1986, n. 23.

Art. 16.

La Scuola rilascia:

a) agli allievi che abbiano seguito i corsi ordinari, un diploma di licenza;

b) agli allievi che abbiano compiuto i corsi di perfezionamento, un diploma di perfezionamento.

I diplomi sono conferiti dal direttore della Scuola.

Capo IV

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 17.

Le rendite della Scuola sono costituite:

a) dai contributi annui corrisposti dallo Stato a norma delle disposizioni di legge in vigore;

b) da eventuali altre erogazioni di enti o di privati;

c) dal reddito derivante da donazioni o lasciti disposti a favore della Scuola.

Art. 18.

I beni immobili e mobili che facciano o vengano comunque a far parte del patrimonio della Scuola, ed i beni immobili di cui la Scuola stessa ha il godimento, devono essere descritti in appositi inventari distinti per ciascuna delle seguenti categorie di beni:

1) beni immobili di proprietà della Scuola;

2) beni immobili in uso alla Scuola;

3) beni mobili fruttiferi;

4) beni mobili infruttiferi.

La compilazione e la tenuta degli inventari sono disciplinate dalle disposizioni amministrativo-contabili in materie.

Art. 19.

L'anno finanziario della Scuola va dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Il consiglio direttivo delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo, in conformità a quanto previsto dall'art. 58 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria.

Art. 20.

Il servizio di cassa della Scuola è affidato ad un istituto di credito di notoria solidità, con deliberazione del consiglio direttivo.

Art. 21.

La Scuola provvede, secondo le vigenti disposizioni di legge, alla conservazione e all'amministrazione degli immobili che ha ricevuto in uso, e degli altri beni immobili e mobili, che comunque facciano parte o vengano a far parte del suo patrimonio.

Art. 22.

Il direttore amministrativo dell'Università di Pisa esercita le funzioni di segretario della Scuola.

Al personale assistente — ruolo ad esaurimento —, a quello non docente delle varie qualifiche funzionali e dei vari profili professionali, necessario al funzionamento della Scuola, si provvede con assegnazioni disposte dal Ministro della pubblica istruzione, secondo le norme vigenti, sulle rispettive dotazioni organiche delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Agli insegnamenti, di cui all'art. 11, si provvede con professori a contratto di diritto privato da conferirsi a studiosi di alta qualificazione scientifica o professionale.

Tali contratti non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale.

La Scuola provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni ed il relativo onere di spesa grava sul bilancio della Scuola.

Capo V

1 - CONCORSI ED AMMISSIONI

Art. 23.

Ogni anno nel mese di marzo, il consiglio direttivo determina, per ciascuna sezione, il numero dei posti di allievo dei corsi ordinari e dei corsi di perfezionamento, da mettersi a concorso per l'anno accademico successivo.

I posti di allievo dei corsi ordinari messi a concorso si riferiscono ad uno dei primi tre anni di corso per gli studenti delle sezioni di medicina e chirurgia e di ingegneria, e ad uno dei primi due anni di corso per gli studenti delle altre sezioni.

Gli allievi ammessi alla Scuola passano agli anni successivi, secondo le norme di cui all'art. 43, fino al compimento del corso degli studi universitari.

Qualora, successivamente alla pubblicazione del bando di concorso, intervengano ulteriori disponibilità finanziarie, ovvero si rendano vacanti altri posti di allievo, il consiglio direttivo può, ove il risultato dei concorsi lo renda opportuno, ammettere annualmente un numero di allievi superiore a quello dei posti messi a concorso, sia per i corsi ordinari che per quelli di perfezionamento, nei limiti delle accertate maggiori disponibilità.

Art. 24.

I posti di allievo dei corsi ordinari di ciascuna sezione sono conferiti mediante concorso, per esami, ai sensi degli articoli 27, 28, 29, 30 e 31; i posti di allievo dei corsi di perfezionamento si conferiscono mediante concorso, per titoli, ai sensi dell'art. 32.

I due concorsi sono banditi ogni anno dal direttore della Scuola entro il mese di aprile.

Art. 25.

Sono ammessi al concorso per i posti dei corsi ordinari i cittadini italiani che abbiano conseguito, nell'ultimo biennio, il diploma di scuola secondaria di secondo grado costituente titolo per l'iscrizione ai corsi di laurea cui si riferisce ogni singola sezione.

Ai posti del secondo o del terzo anno sono ammessi coloro che provengono dal primo o dal secondo anno dei corsi di laurea della relativa sezione, i quali abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studi statutario o da quello individuale approvato dalla facoltà di provenienza per l'anno precedente.

Il direttore della Scuola, sentita la commissione didattica di sezione, ha facoltà di ammettere eccezionalmente anche coloro che all'atto della presentazione della domanda siano in debito di esami: in tal caso i candidati risultati vincitori dovranno superare gli esami di cui sono in debito secondo quanto stabilito nel regolamento interno.

Sempre in via eccezionale la commissione didattica può proporre al direttore l'ammissione al concorso, per i posti del secondo anno, di studenti di corsi di laurea diversi da quelli della sezione cui intendono concorrere, previa valutazione della congruità degli esami superati e del piano di studi statutario o di quello individuale approvato dalla facoltà di provenienza per l'anno precedente.

Sono ammessi al concorso, per i posti di perfezionamento, coloro che abbiano conseguito la laurea in una università o istituto universitario italiano nei corsi di laurea cui si riferisce ciascuna sezione, da non oltre due anni solari computati alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non potrà essere ammesso ai concorsi chi, alla scadenza dei suddetti termini, abbia compiuto 30 anni, salvo i casi del tutto eccezionali da valutarsi, con giudizio inappellabile, dal consiglio direttivo.

Art. 26.

La domanda di ammissione ad uno dei concorsi di cui all'articolo precedente deve essere presentata alla Scuola nei termini e con le modalità stabilite nel bando di concorso.

Art. 27.

Le prove degli esami di concorso per i corsi ordinari della sezione di giurisprudenza e di scienze politiche, sono le seguenti:

a) per l'ammissione al 1° anno:

prova scritta di cultura generale su un argomento storico o filosofico;

prova orale di storia e filosofia;

prova orale di conoscenza di una lingua straniera;

b) per l'ammissione al 2° anno:

prova scritta in istituzioni di diritto privato, per gli studenti del corso di laurea in giurisprudenza, e di storia delle dottrine politiche, per gli studenti del corso di laurea in scienze politiche;

prova orale sulle materie oggetto di esami previsti dal piano di studi statutario o da quello individuale approvato dalla facoltà di provenienza per l'anno precedente;

prova scritta e orale su una lingua straniera, da scegliere tra il francese, l'inglese e il tedesco.

Art. 28.

Le prove degli esami di concorso per i corsi ordinari della sezione di medicina e chirurgia, sono le seguenti:

a) per l'ammissione al 1° anno:

prova scritta di biologia;

prova orale di biologia, chimica e fisica;

prova orale di conoscenza di una lingua straniera;

b) per l'ammissione al 2° anno:

prova scritta di biologia generale;

prova scritta di istologia ed embriologia generale;

prova orale di biologia, chimica, fisica, istologia ed embriologia generale;

prova scritta e orale di una lingua straniera, da scegliere tra il francese, l'inglese e il tedesco;

c) per l'ammissione al 3° anno:

prova scritta di anatomia umana normale;

prova scritta di chimica biologica o di microbiologia;

prova orale di anatomia umana normale, chimica biologica e microbiologia;

prova scritta e orale su una lingua straniera, da scegliere tra il francese, l'inglese e il tedesco.

Art. 29.

Le prove degli esami di concorso per i corsi ordinari della sezione di agraria, sono le seguenti:

a) per l'ammissione al 1° anno:

prova scritta su un argomento naturalistico di carattere generale;

prova scritta su un argomento relativo ad una delle seguenti materie: botanica, chimica, fisica e zoologia;
prova orale sulle predette discipline;
prova orale di conoscenza di una lingua straniera;

b) per l'ammissione al 2° anno:

prova scritta su un argomento relativo ad una delle seguenti materie: botanica, chimica, fisica e zoologia;
prova orale sulle materie oggetto di esami previsti dal piano di studi statutario o da quello individuale approvato dalla facoltà di provenienza per l'anno precedente;
prova scritta e orale su una lingua straniera, da scegliere tra il francese, l'inglese e il tedesco.

Art. 30.

Le prove degli esami di concorso per i corsi ordinari della sezione di ingegneria, sono le seguenti:

a) per l'ammissione al 1° anno:

prova scritta di matematica generale;
prova scritta di fisica;
prova orale sulle predette discipline;
prova orale di conoscenza di una lingua straniera;

b) per l'ammissione al 2° anno:

prova scritta di matematica I;
prova scritta di fisica I;
prova orale sulle predette discipline;
prova scritta e orale su una lingua straniera, da scegliere tra il francese, l'inglese e il tedesco;

c) per l'ammissione al 3° anno:

prova scritta di analisi matematica II;
prova scritta di meccanica razionale;
prova orale sulle predette discipline;
prova scritta e orale su una lingua straniera, da scegliere tra il francese, l'inglese e il tedesco.

Art. 31.

Le prove degli esami di concorso per i corsi ordinari della sezione di economia e commercio, sono le seguenti:

a) per l'ammissione al 1° anno:

prova scritta di cultura generale su un argomento di economia generale o aziendale;
prova orale di economia generale e aziendale;
prova orale di conoscenza di una lingua straniera;

b) per l'ammissione al 2° anno:

prova scritta di economia politica o di ragioneria generale;
prova orale sulle materie oggetto di esami previsti dal piano di studi statutario o da quello individuale approvato dalla facoltà di provenienza per l'anno precedente;
prova scritta e orale su una lingua straniera, da scegliere tra il francese, l'inglese e il tedesco.

Art. 32.

Il concorso a posti di perfezionamento, che deve essere espletato entro il mese di novembre di ogni anno, è per titoli, integrato, ove ritenuto opportuno, da una discussione sui titoli stessi. Sono ammessi lavori dattiloscritti.

I titoli devono dimostrare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.

I candidati devono allegare alla domanda un dettagliato programma di ricerca controfirmato da due professori ufficiali, e realizzabile presso un istituto dell'Università di Pisa che intendono frequentare ai sensi dell'art. 13.

Art. 33.

Le commissioni giudicatrici del concorso di ammissione ai corsi ordinari sono nominate ogni anno dal direttore della Scuola, su proposta del direttore di sezione. Ciascuna di essa è composta di un numero di membri variabile, comunque non inferiore a cinque effettivi e due supplenti, scelti tra i professori ufficiali della Scuola ed i professori ufficiali di ciascuna delle facoltà interessate; uno dei membri può essere un cultore della materia non appartenente alle precedenti categorie.

Per il concorso a posti di perfezionamento le commissioni giudicatrici, nominate con la stessa procedura, sono composte di un numero di membri variabile, comunque non inferiore a cinque effettivi e due supplenti scelti tra i professori ufficiali della Scuola ed i professori ufficiali di ciascuna delle facoltà interessate; uno dei membri può essere un cultore della materia non appartenente alle precedenti categorie. I membri devono essere scelti in modo che almeno due commissari siano in grado di riferire sulle attitudini scientifiche di ciascun concorrente.

Il direttore di sezione è membro di diritto delle commissioni giudicatrici della sezione medesima, e ne presiede i lavori.

La presidenza spetta, peraltro, al direttore della Scuola, o al vice-direttore, qualora intervengano ai lavori delle commissioni.

Art. 34.

Ogni commissario dispone di dieci punti.

Per il concorso ai posti dei corsi ordinari la commissione può escludere dalle prove orali i candidati che nelle prove scritte risultino lontani dalla sufficienza.

Ciascuna commissione forma una graduatoria dei concorrenti per ordine di merito.

Sono esclusi dalle graduatorie dei corsi ordinari i candidati che negli esami scritti e orali non abbiano ottenuto complessivamente almeno sette decimi dei voti; e parimenti nelle graduatorie dei corsi di perfezionamento, i candidati ai quali siano stati assegnati meno di sette decimi dei voti.

Ugualmente sono esclusi dalle graduatorie dei vincitori dei posti per i corsi ordinari, i candidati che nell'esame di lingue straniere non abbiano dimostrato una sufficiente conoscenza della lingua prescelta.

In caso di parità di voti nel complesso delle altre prove, sarà titolo di preferenza il risultato ottenuto nell'esame di lingue straniere.

Art. 35.

I vincitori dei concorsi ai corsi ordinari, per essere ammessi alla Scuola, devono comprovare la iscrizione ai corrispondenti anni dei rispettivi corsi di laurea dell'Università di Pisa, e presentare entro il termine prescritto, i documenti richiesti nel bando di concorso.

Gli allievi della Scuola, che risultino vincitori del concorso di perfezionamento appena finito il corso ordinario, sono dispensati dalla presentazione dei suddetti documenti.

I vincitori dei concorsi devono dichiarare per iscritto di aver preso visione di tutte le norme contenute nello statuto e nel regolamento interno della Scuola.

Art. 36.

La Scuola può accogliere, a condizione di reciprocità e per un periodo non superiore ad un anno, laureandi o laureati di Università estere, che intendono svolgere studi in Italia.

Il consiglio direttivo della Scuola giudica circa l'opportunità dell'ammissione e stabilisce gli obblighi da imporre agli ammessi.

2 - OBBLIGHI DI STUDIO ED ESAMI

Art. 37.

Gli allievi dei corsi ordinari hanno l'obbligo di seguire le lezioni e le esercitazioni dei corsi di laurea universitari, secondo il programma di studi concordato con i rispettivi direttori di sezione entro il mese di gennaio. Devono, inoltre, seguire i corsi interni, le conferenze, i seminari e le esercitazioni della sezione, secondo il piano di studi fissato anno per anno dalla commissione didattica.

Gli allievi debbono, in ogni caso, seguire i corsi di lingue straniere stabiliti dalle commissioni didattiche di sezione.

Art. 38.

Gli allievi dei corsi ordinari hanno l'obbligo di sostenere le seguenti prove interne:

a) colloqui ed esami annuali;
b) esami annuali di lingua straniera;
c) esame di diploma di licenza.

Gli allievi dei corsi di perfezionamento hanno l'obbligo di sostenere, al termine del triennio, le seguenti prove:

a) esame di lingua straniera;
b) esame di diploma di perfezionamento.

Ogni anno, inoltre, i perfezionandi devono presentare alla commissione didattica entro il 31 ottobre, e ai fini dell'ammissione agli anni successivi al primo, una relazione scritta sul lavoro intrapreso, approvata dal collegio di docenti sotto la cui guida si svolge la loro attività di ricerca.

Per tutti i perfezionandi restano fermi gli obblighi sanciti dall'art. 13 dello statuto.

Art. 39.

Nei colloqui annuali che vengono tenuti nel mese di marzo, gli allievi dei corsi ordinari (ad esclusione dei laureandi per i quali vigono le norme stabilite dall'art. 41) rendono conto degli studi fatti nella prima parte dell'anno accademico. I colloqui, a giudizio della commissione didattica, possono essere preceduti dalla presentazione di un elaborato.

Le commissioni giudicatrici per i colloqui sono nominate dal direttore della Scuola, su proposta del direttore di sezione. Sono composte da cinque membri, scelti sia tra i professori ufficiali della facoltà interessata dell'Università di Pisa, sia tra i professori ufficiali della Scuola. Per i singoli colloqui alla commissione possono essere aggregati altri professori di specifica competenza.

La commissione pone a verbale un breve giudizio conclusivo di idoneità sull'attività e le attitudini dell'allievo.

L'allievo che non consegue l'idoneità ne ha subito comunicazione personale dal direttore e decade dal posto il 30 luglio.

Art. 40.

La commissione didattica, entro il mese di giugno di ciascun anno accademico, constata la regolare partecipazione degli allievi all'attività didattica svolta nella Scuola.

In caso di insufficiente partecipazione, il direttore di sezione informa il consiglio direttivo per i provvedimenti previsti dall'art. 47.

Gli allievi sono tenuti, anno per anno, a frequentare i corsi interni indicati per ognuno di essi dal piano di studi fissato dalla commissione didattica ai sensi dell'art. 37 e debbono sostenere una prova di esame a conclusione di ciascun corso frequentato. Il giudizio sulle prove è pronunciato da una commissione nominata dal direttore di sezione e composta dal docente che ha tenuto il corso, presidente, da un cultore della materia e da un docente di materia affine.

Art. 41.

Gli esami di lingue straniere hanno luogo secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

Le commissioni giudicatrici degli esami e dei colloqui sono nominate dal direttore di sezione e sono composte dal lettore del corso, presidente, da un cultore della lingua e da un membro della commissione didattica.

Il candidato deve conseguire una votazione non inferiore a ventisette trentesimi. Essa non fa media con le altre votazioni. Ove l'allievo non raggiunga detta votazione, è tenuto a ripetere l'esame nella successiva sessione ordinaria.

Il mancato conseguimento della votazione minima prevista in tale seconda prova, comporta l'esclusione dalla Scuola al termine dell'anno accademico in corso.

Gli allievi dell'ultimo anno di corso sono tenuti a sostenere il colloquio di lingua straniera entro il mese di marzo.

Il mancato conseguimento dell'idoneità comporta l'immediata decadenza dal posto.

Art. 42.

Per la nomina delle commissioni giudicatrici degli esami di diploma di licenza e di perfezionamento, e per la loro composizione, si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 33.

L'esame per il diploma di licenza, da sostenere dopo il conseguimento della laurea, consiste in un colloquio che verte sugli studi compiuti dall'allievo negli anni di corso e sulla materia o gruppo di materie da lui specialmente studiato, secondo un programma preventivamente accettato dalla commissione didattica.

L'esame per il diploma di perfezionamento consiste nella discussione dell'elaborato scritto di cui all'art. 13.

Tale elaborato deve esporre i risultati di una ricerca originale.

Per l'ammissione alla discussione è necessario che l'elaborato sia preventivamente esaminato dal collegio di docenti di cui all'art. 13, il quale, tenuto anche conto dei giudizi formulati al termine del primo e del secondo anno, dovrà attestare il rilevante valore scientifico del lavoro svolto dal candidato.

Gli esami di diploma di licenza e di perfezionamento sono pubblici.

Ogni commissario dispone di dieci punti. Il voto di semplice idoneità è 56/70.

La lode non può essere concessa che all'unanimità.

Art. 43.

Gli allievi dei corsi ordinari debbono, anno per anno, fermi restando gli obblighi previsti agli articoli 37, 38, 39 e 41, dare negli appelli ordinari delle sessioni estive ed autunnali tutti gli esami universitari a cui sono obbligati entro i termini e con le modalità stabilite nel regolamento interno.

Gli allievi devono riportare negli esami universitari ed interni, sostenuti durante l'anno accademico, una media non inferiore a ventisette trentesimi, e in ciascuno di essi, un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi.

Il consiglio direttivo, su proposta della commissione didattica della sezione interessata, può riconoscere come validamente superato, ai fini degli obblighi di studio, un solo esame di profitto universitario nel quale l'allievo nel corso della carriera scolastica abbia conseguito una votazione inferiore a ventiquattro trentesimi ma non a ventuno trentesimi.

Nel caso che gli allievi non adempiano agli obblighi sopradetti, decadono automaticamente dal diritto alla permanenza nella Scuola con effetto immediato.

Art. 44.

Gli allievi alla fine dei corsi ordinari e dei corsi di perfezionamento devono rispettivamente superare, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento interno, l'esame per il conseguimento del diploma di licenza e di perfezionamento.

Gli allievi dei corsi ordinari e dei corsi di perfezionamento non possono godere oltre i termini dell'anno accademico corrispondente del diritto di permanenza nella Scuola.

In casi eccezionali il consiglio direttivo, previo parere favorevole della commissione didattica, può concedere un anno di proroga.

Art. 45.

Gli allievi dei corsi ordinari hanno diritto, dal 15 novembre al 30 luglio, all'alloggio e al vitto gratuiti nei locali della Scuola e all'uso della biblioteca.

Coloro che abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'art. 43 godranno dei diritti sopra indicati a far tempo dal 15 settembre.

Di tali diritti godono i perfezionandi a decorrere dalla data di espletamento del concorso.

Per il periodo di chiusura estiva della Scuola, gli allievi conservano il diritto all'assegno mensile, ove si faccia luogo alla corresponsione dello stesso, nella misura annualmente deliberata dal consiglio direttivo in rapporto alle disponibilità finanziarie della Scuola.

Art. 46.

Gli allievi risiedono nella Scuola e si impegnano a collaborare al suo ordinato funzionamento osservando le norme del regolamento interno e le regole di buona convivenza.

Art. 47.

Il potere disciplinare spetta al direttore della Scuola e al consiglio direttivo.

Le sanzioni applicabili sono le seguenti:

a) ammonizione;
b) sospensione temporanea dalla Scuola;
c) espulsione dalla Scuola.

Le sanzioni di cui alle lettere *b*) e *c*) vengono inflitte con provvedimento motivato dal direttore della Scuola, previo parere della commissione didattica, confermata dal consiglio direttivo.

L'allievo deve essere informato del procedimento disciplinare e del relativo addebito a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione della commissione didattica, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dalla commissione stessa.

Egli può, altresì, formulare proprie deduzioni contro il parere di dette commissioni, ed ha venti giorni di tempo per presentarle al consiglio direttivo, il quale non può emettere il proprio parere prima che sia scaduto tale termine.

Nel caso in cui sia aperto un procedimento penale a carico di un allievo, il consiglio direttivo o, quando ricorrano particolari motivi di urgenza, il direttore della Scuola, con provvedimento soggetto a ratifica del consiglio predetto, convocato senza indugio, può adottare la sospensione a tempo indeterminato come provvedimento cautelare.

In caso di particolare gravità ed urgenza il direttore può decidere l'allontanamento dalla Scuola di un allievo per un periodo non superiore a quindici giorni in attesa delle decisioni del consiglio direttivo.

I provvedimenti di cui alle lettere *b)* e *c)* devono essere motivati.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere *b)* e *c)* vengono informati i genitori o il tutore dell'allievo; dell'applicazione della sanzione di cui alla lettera *c)* viene, inoltre, data comunicazione al rettore dell'Università di Pisa.

3 - ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDENTI

Art. 48.

Gli allievi della Scuola, dei corsi ordinari e di perfezionamento, costituiscono nel loro insieme l'assemblea degli studenti che, a cura dei rappresentanti di ciascuna sezione, deve essere convocata entro il 10 dicembre di ogni anno, per la designazione del loro rappresentante nel consiglio direttivo.

Gli allievi dei corsi ordinari e dei corsi di perfezionamento di ogni sezione costituiscono l'assemblea degli allievi di sezione, che designa annualmente, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il proprio rappresentante, per i rapporti con gli organi della Scuola.

Alla disciplina delle assemblee predette e alla determinazione delle funzioni e dei poteri dei rappresentanti designati, provvede il regolamento interno.

Capo VI

NORME GENERALI E FINALI

Art. 49.

Il regolamento interno contiene, oltre le norme a cui si fa espresso riferimento negli articoli precedenti, ogni altra disposizione concernente il funzionamento della Scuola e le norme di vita e di contegno a cui gli allievi devono attenersi.

Il regolamento interno è emanato, e occorrendo modificato, dal consiglio direttivo, sentito il parere delle commissioni didattiche di sezione e del rappresentante degli allievi di ciascuna sezione.

Art. 50.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti universitari, in quanto applicabili.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

86G0949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1986, n. **607**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova;

Considerato che è tuttora in atto la sperimentazione organizzativa e didattica di cui agli articoli 81-93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Considerato che le tabelle dell'ordinamento didattico universitario relative ai corsi di laurea sono in fase di riordinamento per effetto di apposite commissioni di studio, e che anzi alcune tabelle sono state già riordinate;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Rilevata la necessità di accogliere la richiesta dell'Università di Genova di istituire il corso di laurea in scienze dell'informazione, allo scopo di riequilibrare le iscrizioni presso gli omonimi corsi di laurea degli atenei viciniori, al fine di assicurare una migliore formazione degli studenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 75, all'elenco delle lauree che conferisce la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è aggiunta la seguente laurea: «scienze dell'informazione».

Dopo l'art. 82, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti la intitolazione del corso di laurea in scienze dell'informazione e l'articolo relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea medesimo, come di seguito riportato: «laurea in scienze dell'informazione».

Art. 83. — La durata del corso di studi per la laurea in scienze dell'informazione è di quattro anni. Titoli di ammissione sono quelli previsti dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Ogni anno, prima dell'apertura delle iscrizioni, il senato accademico e il consiglio di amministrazione, sulla base delle indicazioni motivate fornite dalla facoltà, fissano il numero massimo di studenti ammessi all'iscrizione al primo anno di corso.

Il corso degli studi si distingue in tre indirizzi: indirizzo generale, indirizzo applicativo (gestione), indirizzo tecnico (sistemi per l'elaborazione).

Il primo biennio di studi è comune ai tre indirizzi.

La scelta dell'indirizzo viene fatta dallo studente all'atto della sua iscrizione al terzo anno di corso.

a) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori per il primo biennio per tutti gli indirizzi:

1° Anno:

1) analisi matematica I;
2) algebra (semestrale);
3) fisica I;
4) geometria (semestrale);
5) teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici.

2° Anno:

1) analisi matematica II;
2) calcolo delle probabilità e statistica (semestrale);
3) calcolo numerico (semestrale);
4) fisica II;
5) ricerca operativa e gestione aziendale;
6) sistemi per l'elaborazione dell'informazione I.

b) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il secondo biennio:

1) metodi per il trattamento dell'informazione;
2) sistemi per l'elaborazione dell'informazione II;
3) teoria dell'informazione e della trasmissione.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori:

a) *Per l'indirizzo generale:*

1) linguaggi formali e compilatori;
2) metodi di approssimazione.

b) *Per l'indirizzo tecnico:*

1) tecniche numeriche e analogiche;
2) teoria dei sistemi.

c) *Per l'indirizzo applicativo:*

1) teoria e metodi dell'ottimizzazione;
2) economia e organizzazione aziendale (semestrale);
3) trattamento dell'informazione nell'impresa (semestrale).

Sono insegnamenti complementari comuni ai tre indirizzi:

1) analisi numerica;
2) automi e linguaggi formali;
3) bioelettronica;
4) calcolo delle probabilità;
5) cibernetica e teoria dell'informazione;
6) complementi di gestione aziendale;
7) comunicazioni elettriche;
8) controlli automatici;
9) controllo dei processi industriali;
10) documentazione automatica;
11) econometrica;
12) elaborazione dell'informazione non numerica;
13) elaborazione di immagini;
14) elaborazione dei testi letterali;
15) elettronica;
16) elettronica applicata;
17) fisica delle basse temperature;
18) fisica delle particelle elementari;
19) fisica dei seminconduttori;
20) fisica numerica;
21) fisica superiore;
22) ingegneria del software;
23) istituzioni di fisica teorica;
24) istituzioni di algebra;
25) istituzioni di analisi superiore;
26) istituzioni di fisica matematica;
27) linguaggi di programmazione;
28) linguaggi speciali di programmazione;
29) linguaggi e programmazione;
30) logica della programmazione;
31) logica matematica;
32) macchine calcolatrici analogiche;
33) matematica applicata;
34) metodologie di programmazione;
35) metodi di osservazione e misura;
36) metodi di analisi numerica;
37) modelli per i sistemi socioeconomici;
38) progetto con l'ausilio del calcolatore;
39) progetto di sistemi numerici;
40) ricerca operativa;
41) riconoscimento automatico delle forme;
42) simulazione;
43) sistemi operativi;
44) statistica;
45) strutture informative;
46) tecnica di organizzazione delle informazioni;
47) tecniche avanzate di programmazione;
48) tecniche di progettazione automatica;
49) tecniche direzionali;
50) tecniche speciali di elaborazione;
51) tecnologia degli elaboratori in tempo reale I (hardware);
52) tecnologia degli elaboratori in tempo reale II (sofware);
53) teoria degli algoritmi e calcolabilità;
54) teoria degli autonomi;
55) teoria dei giochi;
56) teoria dei grafi;
57) teoria delle decisioni;
58) teoria dei linguaggi;
59) teoria dei modelli;
60) teoria dei sistemi;
61) teoria e metodi dell'ottimizzazione;
62) teoria e sistemi di programmazione.

La facoltà si riserva di indicare quali corsi complementari sono da considerarsi semestrali.

Gli insegnamenti fondamentali e complementari sono accompagnati da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

Ciascuno degli insegnamenti, sia fondamentali che complementari, comporta un esame finale.

Ciascun insegnamento fondamentale di un indirizzo, può essere scelto come insegnamento complementare per un altro indirizzo in cui non sia fondamentale.

La scelta delle materie complementari da parte dello studente è sottoposta alla preventiva approvazione della facoltà.

Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di almeno cinque materie annuali del primo biennio (due corsi semestrali sono valutati come un corso annuale).

Gli esami di analisi matematica I e fisica I sono propedeutici rispettivamente agli esami di analisi matematica II e fisica II e tutti gli esami del primo biennio sono propedeutici agli esami del secondo biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno di quattro fra i

complementari se a corso semestrale, di almeno tre se uno di questi è annuale e di almeno due se ambedue sono annuali.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1986
Registro n. 72 Istruzione, foglio n. 136

86G0979

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 luglio 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Safiz coop. - società cooperativa a r.l.», in Alessandria - San Giuliano Nuovo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria espletata nei confronti della società cooperativa «Safiz coop. - società cooperativa a r.l.», con sede in Alessandria - San Giuliano Nuovo, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Safiz coop. - società cooperativa a r.l.», con sede in Alessandria - San Giuliano Nuovo, costituita per rogito notaio Carlo Mussa in data 12 maggio 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Paolo Monzeglio, nato ad Alfiano Natta (Asti) il 6 luglio 1945, è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A7491

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 maggio 1986, n. **608.**

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 608. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene autorizzata l'accettazione a favore dello Stato della donazione, consistente in un dipinto dell'autore Giacomo Balla raffigurante la «Famiglia Carelli» e in due bronzetti su base di marmo scolpiti dallo scultore S. Bueni raffiguranti l'uno «Costantino Gregorio Carelli» e l'altro la «Signora Eleuteria Mileti», i quali rivestono un interesse artistico, da destinare al Museo nazionale di Capodimonte, in Napoli, disposta dalla sig.ra Vera Carelli con atto 9 maggio 1977, n. 81455 di repertorio, a rogito del dott. proc. Alberto Colasanti, notaio in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1986
Registro n. 24 Beni Culturali, foglio n. 246

86G0964

DECRETO 4 giugno 1986, n. **609.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1984, n. 500, recante assegnazione di posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Messina.

N. 609. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1984, n. 500, viene rettificato nel senso che un posto di tecnico laureato deve intendersi assegnato all'istituto di clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Messina anziché all'istituto di medicina interna e neuropsichiatria dell'età evolutiva della stessa facoltà del suddetto Ateneo.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1986
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 310

86G0965

DECRETO 8 luglio 1986, n. **610.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione nazionale italiana di riabilitazione equestre, in Milano.

N. 610. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione nazionale italiana di riabilitazione equestre (A.N.I.R.E.), in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1986
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 144

86G0966

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti

Con decreto ministeriale 22 settembre 1986 Galleano Filippo, nato a Magliano Alpi il 20 febbraio 1912, è stato cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

86A7343

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1986, registro n. 20 Difesa, foglio n. 270, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Curreli Francesco, nato l'11 maggio 1903 ad Austis (Nuoro). — Operaio antifascista, già esule politico e volontario nelle Brigate internazionali durante la guerra di Spagna, subito dopo l'8 settembre prendeva parte attiva alla lotta che i partigiani romani conducevano contro l'invasore. Componente di un gruppo di avanguardia, si distingueva in numerosi agguati e combattimenti che causavano dure perdite al nemico; in particolare, in quelli del 24 gennaio 1944, del 2 marzo 1944 e del 23 marzo 1944. Concludeva la lotta nelle montagne della Ciociaria alla testa di reparti partigiani. — Roma, 8 settembre 1943-4 giugno 1944.

Medaglia di bronzo

Bruno Vittorio, nato il 24 aprile 1922 a Dogliani. — Giovane ufficiale pilota, entrò nelle formazioni partigiane imponendosi subito alla stima dei suoi compagni d'arme trascinandoli in vittoriose imprese, prima come comandante di plotone e poi alla testa di una compagnia. Degno rappresentante di combattenti per il riscatto e la libertà della Patria. — Rocca Cigliè, giugno 1944-giugno 1945.

Croce

Spinetti Mario, nato il 4 aprile 1918 a Roma. — Intrepido partigiano, si distingueva nella lotta contro l'invasore per coraggio, sprezzo del pericolo e spirito di abnegazione. Incaricato di eseguire importanti e delicate missioni, si prodigava con alto senso del dovere affrontando i gravi rischi conseguenti alla sua pericolosa attività. — Roma, 8 settembre 1943-4 giugno 1944.

86A7461

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo scientifico statale «L. Mascheroni» di Bergamo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bergamo n. 1129/Div. I del 24 giugno 1986 il liceo scientifico statale «L. Mascheroni» di Bergamo è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 99.983.333 disposta dalle seguenti banche:

Banca popolare di Bergamo: L. 33.350.000;

Credito bergamasco: L. 33.333.333;

Banca provinciale lombarda: L. 33.300.000.

La somma suddetta sarà destinata all'acquisto di attrezzature didattiche per i laboratori di informatica del liceo medesimo.

86A7495

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 giugno 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.a.s. Anteo*, con sede e stabilimento in Pescara:
periodo: dal 16 dicembre 1985 al 15 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 16 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Istituto Wasserman*, con sede in Pescara e stabilimento in Alanno (Pescara):
periodo: dal 9 dicembre 1984 al 9 giugno 1985;
causale: ristrutturazione - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 3 agosto 1983: dal 13 dicembre 1982;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Istituto Wasserman*, con sede in Pescara e stabilimento in Alanno (Pescara):
periodo: dal 9 giugno 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 3 agosto 1983: dal 13 dicembre 1982;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Farmochimica reatina*, con sede in Sulmona (L'Aquila):
periodo: dal 30 settembre 1984 al 3 marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1983: dal 4 ottobre 1982;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Farmochimica reatina*, con sede in Sulmona (L'Aquila):
periodo: dal 3 marzo 1985 al 1° settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1983: dal 4 ottobre 1982;
pagamento diretto: si.

6) *Calzaturificio Rinascita*, con sede legale in Pennapiedimonte (Chieti) e sede amministrativa e stabilimento in Palombaro (Chieti):
periodo: dal 7 gennaio 1986 al 6 luglio 1986;
causale: riorganizzazione - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 7 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Officine meccaniche goriziane* di Gorizia:
periodo: dal 6 gennaio 1986 al 6 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Martina Giuseppe e figli* di Tavagnacco (Udine):
periodo: dal 27 novembre 1985 al 25 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 27 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Isotta Fraschini* di Milano, stabilimento di Trieste:
periodo: dal 29 dicembre 1984 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 31 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Officine Savio*, con sede e stabilimento in Pordenone:
periodo: dal 5 gennaio 1986 al 6 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1983: dal 10 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. I.P.L.A.*, con sede in Colloredo di Prato (Udine) e stabilimenti in Colloredo di Prato (Udine), Pozzuolo del Friuli e Pordenone, in liquidazione:

periodo: dal 22 dicembre 1985 al 22 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 27 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Filatura di Cordenons*, con sede in Castellanza, stabilimento di Cordenons (Pordenone):

periodo: dal 29 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 14 giugno 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

13) *Cima di Armillei Vittorio*, con sede in Ascoli Piceno:

periodo: dal 21 aprile 1985 al 21 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 23 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

14) *Cima di Armillei Vittorio*, con sede in Ascoli Piceno:

periodo: dal 21 ottobre 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 23 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Nuova Arch legno*, con sede in Ascoli Piceno:

periodo: dal 5 agosto 1985 al 5 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 5 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Nuova Arch legno*, con sede in Ascoli Piceno:

periodo: dal 5 febbraio 1986 al 4 maggio 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 5 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

17) *Lagostina 80*, con sede in Maltignano (Ascoli Piceno):

periodo: dal 29 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 30 maggio 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. La Vela - Costruzioni nautiche italiane* di Ascoli Piceno:

periodo: dal 2 giugno 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1984: dal 6 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Uniroyal Manuli* di Ascoli Piceno:

periodo: dal 29 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. API - Raffineria di Ancona*, con sede in Roma, stabilimento e raffineria di Falconara (Ancona):

periodo: dal 1° gennaio 1986 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Lenco Italia* di Osimo, *S.p.a. Lencomotori* di Osimo, *S.p.a. Lenco HI.FI International* di Osimo e *S.p.a. Micromeccanica marchigiana* di Osimo (Ancona):

periodo: dal 30 marzo 1986 al 28 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1982: dal 5 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Prosperi* di Appignano (Macerata):

periodo: dal 25 novembre 1985 al 25 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 25 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Baioni*, con sede e stabilimento in Monteporzio (Pesaro):

periodo: dal 1° dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Alfa*, con sede e stabilimento in Novafeltria (Pesaro):

periodo: dal 16 giugno 1985 al 16 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 18 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Alfa*, con sede e stabilimento in Novafeltria (Pesaro):

periodo: dal 16 dicembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi anziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 18 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Laterizi F.lli Antonino e Valentino Neri*, con sede in Reggio Calabria e stabilimento in Bovetto di Reggio Calabria:

periodo: dal 24 giugno 1985 al 24 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 24 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.s. I.C.A. - Industria conglomerati autotrasporti*, con sede in Crotone (Catanzaro) e stabilimenti in S. Severino (Catanzaro) e Rocca di Neto (Catanzaro):

periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Sali Italiani* di Palermo, stabilimento di Cirò Marina (Catanzaro):

periodo: dal 4 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1985: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: no.

29) *G.M.G. Sogno Baby* di Santa Maria del Cedro (Cosenza):

periodo: dal 9 dicembre 1984 al 9 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 13 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

30) *G.M.G. Sogno Baby* di Santa Maria del Cedro (Cosenza):

periodo: dal 9 giugno 1985 all'8 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 13 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

31) *S.r.l. Serragiumenta Laterizi* di Altomonte (Cosenza):

periodo: dal 25 agosto 1985 al 27 ottobre 1985;
causale: ristrutturazione - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Foderauto Bruzia* di Belvedere Marittimo (Cosenza):

periodo: dal 9 novembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 7 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

33) *S.d.f. Metalcrom, di Donadei Cosimo e Minisgallo Salvatore* di Lecce: fallita in data 11 dicembre 1984:

periodo: dall'11 dicembre 1984 al 9 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dall'11 dicembre 1984;
pagamento diretto: si
legge n. 301/79.

34) *S.d.f. Metalcrom, di Donadei Cosimo e Minisgallo Salvatore* di Lecce: fallita in data 11 dicembre 1984:

periodo: dal 9 giugno 1985 al 9 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dall'11 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

35) *S.d.f. Metalcrom, di Donadei Cosimo e Minisgallo Salvatore* di Lecce: fallita in data 11 dicembre 1984:

periodo: dal 9 dicembre 1985 all'8 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dall'11 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

36) *S.a.s. G. Calcarella, di Stanislao Calcarella e C.* di Lecce, fallita in data 11 luglio 1985:

periodo: dal 31 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 31 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

37) *S.n.c. Latermaglio* di Lecce:

periodo: dal 18 novembre 1985 al 18 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Isotta Fraschini* di Milano, stabilimento di Bari:

periodo: dal 23 settembre 1985 al 23 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 23 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Maglificio Svevo* di Bari:

periodo: dal 30 giugno 1985 al 30 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 1° luglio 1983;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Maglificio Svevo* di Bari:

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 1° luglio 1983;
pagamento diretto: si.

41) *V.I.M.E. - Vetrerie Italia Meridionale* di Bari:

periodo: dal 4 novembre 1984 al 4 maggio 1985;
causale: ristrutturazione - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 31 maggio 1983: dal 7 novembre 1982;
pagamento diretto: si.

42) *V.I.M.E. - Vetrerie Italia Meridionale* di Bari:

periodo: dal 4 maggio 1985 al 3 novembre 1985;
causale: ristrutturazione - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 31 maggio 1983: dal 7 novembre 1982;
pagamento diretto: si.

43) *Fornaci «Le Nuove Riunite»* di Lucera (Foggia):

periodo: dal 5 maggio 1985 al 5 novembre 1985;
causale: ristrutturazione - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

44) *Fornaci «Le Nuove Riunite»* di Lucera (Foggia):

periodo: dal 5 novembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Coats Italia filati industriali,* già Filatura di Foggia, stabilimento di Ascoli Satriano (Foggia):

periodo: dal 24 novembre 1985 al 24 maggio 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1983: dal 22 novembre 1982;
pagamento diretto: no.

46) *S.p.a. De Vizia Transfer* di Avellino, cantiere presso lo stabilimento Fiat Sofin di Foggia:

periodo: dal 18 giugno 1984 al 16 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 18 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

47) *S.p.a. Cartiera di Arbatax*, con sede in Cagliari e stabilimento in Arbatax (Nuoro):

periodo: dal 25 agosto 1984 al 25 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 25 agosto 1984;
pagamento diretto: si.

48) *S.p.a. Cartiera di Arbatax*, con sede in Cagliari e stabilimento in Arbatax (Nuoro):

periodo: dal 25 febbraio 1985 al 24 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 25 agosto 1984;
pagamento diretto: si.

49) *S.p.a. Costruzioni sarde*, con sede e stabilimento in Porto Torres (Sassari):

periodo: dal 29 luglio 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: riorganizzazione - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 29 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

50) *S.p.a. Magnabosco*, con sede e stabilimento in Cagliari:

periodo: dal 1° dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

51) *S.p.a. Magnabosco*, con sede e stabilimento in Cagliari:

periodo: dal 1° giugno 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

52) *S.p.a. S.V.A.* di Cagliari:

periodo: dal 1° gennaio 1985 al 1° luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

53) *S.p.a. S.V.A.* di Cagliari:

periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

54) *S.p.a. Sarda bacini* di Cagliari:

periodo: dal 1° agosto 1985 al 1° febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 1° agosto 1985;
pagamento diretto: si.

55) *S.p.a. Simet* di Palermo:

periodo: dal 1° settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1985: dal 29 agosto 1984;
pagamento diretto: si.

56) *S.p.a. Simet* di Palermo:

periodo: dal 2 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1985: dal 29 agosto 1984;
pagamento diretto: si.

57) *S.p.a. Siace* ex Ires di Partanna Mondello (Palermo) ed ex Esa di Brancaccio (Palermo):

periodo: dal 13 gennaio 1985 al 14 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 16 gennaio 1984;
pagamento diretto: no.

58) *S.p.a. I.M.E.R.*, stabilimento ex CMC di Catania:

periodo: dal 1° luglio 1984 al 1° gennaio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 1° luglio 1983;
pagamento diretto: no.

59) *S.p.a. I.M.E.R.*, stabilimento ex CMC di Catania:

periodo: dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 1° luglio 1983;
pagamento diretto: no.

60) *S.r.l. Metallurgica etnea*, zona industriale Piano Tavola (Catania):

periodo: dal 14 ottobre 1984 al 14 aprile 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 17 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

61) *S.r.l. Metallurgica etnea*, zona industriale Piano Tavola (Catania):

periodo: dal 14 aprile 1985 al 13 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 17 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

62) *S.p.a. Anic* di Gela (Caltanissetta), ora Enichem Anic S.p.a.:

periodo: dal 9 febbraio 1986 all'11 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1984: dal 13 febbraio 1984;
pagamento diretto: no.

63) *SE.IM S.p.a.* di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 1° marzo 1985 al 1° settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 1° marzo 1985;
pagamento diretto: si.

64) *SE.IM S.p.a.* di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 1° settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 1° marzo 1985;
pagamento diretto: si.

65) *S.p.a. I.C.A.M.*, stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 25 agosto 1985 al 26 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1983: dall'8 giugno 1983;
pagamento diretto: no.

66) *S.p.a. I.C.A.M.*, stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 26 febbraio 1986 al 24 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1983: dall'8 giugno 1983;
pagamento diretto: no.

67) *S.p.a. Himont*, stabilimento di Terni:

periodo: dal 27 ottobre 1985 al 27 aprile 1986;
causale: riorganizzazione - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

68) *Società Capta - Cooperativa per l'allevamento e per la trasformazione dei prodotti agricoli* di Terni:

periodo: dal 1° agosto 1985 al 1° febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 1° agosto 1985;
pagamento diretto: no.

69) *S.A.I. Società aeronautica italiana* di Passignano sul Trasimeno (Perugia):

periodo: dal 15 settembre 1985 al 15 marzo 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 19 settembre 1983,
pagamento diretto: si.

70) *S.A.I. Società aeronautica italiana* di Passignano sul Trasimeno (Perugia):

periodo: dal 15 marzo 1986 al 15 giugno 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 19 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

71) *Soc. Gamma Manufatti* di Marsciano (Perugia):

periodo: dal 9 giugno 1985 al 9 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1985: dall'11 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

72) *Soc. Gamma Manufatti* di Marsciano (Perugia):

periodo: dal 9 dicembre 1985 all'8 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1985: dall'11 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

73) *S.p.a. Minerva* di Spoleto (Perugia):

periodo: dal 16 settembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

74) *S.p.a. Cotto antico*, con sede e stabilimento in Todi (Perugia):

periodo: dal 31 marzo 1985 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 2 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

75) *S.p.a. Ellesse* di Ellera Umbra (Perugia):

periodo: dal 17 novembre 1985 al 18 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

76) *S.r.l. Messini pullovers*, con sede e stabilimento in Magione (Perugia):

periodo: dal 29 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

77) *S.p.a. Valigi* di S. Martino in Campo (Perugia):

periodo: dal 1° settembre 1985 al 1° marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 1° settembre 1984;
pagamento diretto: si.

78) *S.p.a. Luccio* di Ellera Umbra di Corciano (Perugia), stabilimento di Castiglione del Lago (Perugia):

periodo: dal 17 novembre 1985 al 18 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

79) *Ditta Maglificio 5/C* di Umbertide (Perugia):

periodo: dal 1° dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: no.

80) *S.p.a. Silpo*, con sede e stabilimento in Trestina di Città di Castello (Perugia):

periodo: dal 14 aprile 1985 al 14 ottobre 1985;
causale: ristrutturazione - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 18 aprile 1983;
pagamento diretto: si.

81) *S.p.a. Silpo*, con sede e stabilimento in Trestina di Città di Castello (Perugia):

periodo: dal 14 ottobre 1985 al 13 aprile 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 18 aprile 1983;
pagamento diretto: si.

82) *S.p.a. Grunding meccanica* di Rovereto (Trento):

periodo: dall'11 maggio 1986 al 9 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

83) *S.p.a. Italsnack* di Lavis (Trento):

periodo: dal 22 ottobre 1984 al 22 aprile 1985;
causale: ristrutturazione - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 24 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

84) *S.p.a. Italsnack* di Lavis (Trento):

periodo: dal 20 aprile 1985 al 20 ottobre 1985;
causale: ristrutturazione - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 24 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

85) *S.r.l. E.I.-ACAL* di Malè (Trento):

periodo: dal 12 maggio 1985 al 16 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 2 luglio 1985: dal 14 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

86) *S.p.a. Prealpi mineraria*, miniere di Nova Ponente e di Sarentino (Bolzano):

periodo: dal 14 ottobre 1985 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 14 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

87) *S.p.a. Istituto Donegani* di Napoli-Barra:

periodo: dal 3 novembre 1985 al 3 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

88) *S.p.a. Istituto Donegani* di Napoli-Barra:

periodo: dal 3 maggio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

89) *S.p.a. Anic* di Palermo, stabilimento di Ravenna, ora Enichem Anic S.p.a.:

periodo: dal 3 novembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: riorganizzazione - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 7 novembre 1983;
pagamento diretto: no.

90) *S.p.a. Savio*, stabilimento S. Giorgio di Genova-Sestri:

periodo: dal 3 novembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1982: dal 1° novembre 1981;
pagamento diretto: si.

91) *S.p.a. Socosme - Costruzioni metalliche*, con sede in Milano e stabilimento in Ceriano Laghetto (Milano), in liquidazione:

periodo: dall'8 dicembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 10 luglio 1984: dall'11 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

92) *S.p.a. Prefabbricati Sacie*, con sede in Milano, stabilimenti in Briona (Novara) e Corsico (Milano) e cantieri vari in provincia di Milano:

periodo: dal 5 agosto 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 5 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

93) *S.p.a. Montefibre*, unità di Ivrea, ora Società italiana nailon:

periodo: dall'8 settembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1977: dal 7 febbraio 1977;
pagamento diretto: si.

94) *S.p.a. Lebole Euroconf*, ora Lebole moda, con sede in Arezzo:

periodo: dal 24 marzo 1985 al 24 settembre 1985;
causale: ristrutturazione - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 24 giugno 1981: dal 31 marzo 1980;
pagamento diretto: si.

95) *S.p.a. Lebole Euroconf*, ora Lebole moda, con sede in Arezzo:

periodo: dal 24 settembre 1985 al 23 marzo 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 24 giugno 1981: dal 31 marzo 1980;
pagamento diretto: si.

96) *S.p.a. Solmine* di Milano, unità di Fenice Capanne Massa Marittima (Grosseto):

periodo: dal 18 febbraio 1986 al 17 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 18 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. Industrie Pininfarina*, con sede in Torino e stabilimento di Grugliasco (Torino):

periodo: dal 28 ottobre 1985 al 27 aprile 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 28 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Saiag*, con sede in Ciriè (Torino), stabilimento di Ciriè (Torino):

periodo: dal 10 settembre 1984 al 10 marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° marzo 1985;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1983: dal 13 settembre 1982;
pagamento diretto: si.

3) *S.n.c. Carrozzeria Pasino*, con sede in Solero (Alessandria) e stabilimento di Solero (Alessandria):

periodo: dal 7 aprile 1986 al 6 luglio 1986;
causale: fallimento - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 31 dicembre 1982: dal 5 luglio 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301.

4) *S.p.a. Borsalino G. & F.llo*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria:

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1982: dal 1° settembre 1982;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Clip*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento di Ciriè (Torino):

periodo: dal 3 settembre 1985 al 3 marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 9 febbraio 1983: dal 6 settembre 1982;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Clip*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento di Ciriè (Torino):

periodo: dal 4 marzo 1985 al 1° settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 9 febbraio 1983: dal 6 settembre 1982;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Devalle Marcello*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 4 novembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1983: dall'8 novembre 1982;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Fonderie off. meccaniche Bongioanni*, con sede in Fossano (Cuneo) e stabilimento di Fossano (Cuneo):

periodo: dal 16 dicembre 1985 al 15 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 22 marzo 1984: dal 20 dicembre 1982;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Giustina e C.*, con sede in Settimo Torinese (Torino) e stabilimento di Settimo Torinese (Torino):

periodo: dal 28 aprile 1986 al 26 ottobre 1986;
causale: fallimento - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1983: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301.

10) *S.p.a. Juvenilia*, con sede in Torino e stabilimenti di Savigliano (Cuneo) e Torino, uffici di Torino e Savigliano (Cuneo):

periodo: dal 27 gennaio 1986 al 27 luglio 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985 e 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 28 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Pons e Cantamessa*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 4 novembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 4 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Corsport*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino):

periodo: dal 28 ottobre 1985 al 18 gennaio 1986;
causale: fallimento - CIPI 23 settembre 1983;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 1° febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301.

13) *S.r.l. O.M.S.A.*, con sede in Asti e stabilimento di Asti:

periodo: dal 1° aprile 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 1° aprile 1983;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. O.M.S.A.*, con sede in Asti e stabilimento di Asti:

periodo: dal 30 settembre 1985 al 28 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 1° aprile 1983;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. L.M.P. - Lavorazioni materie plastiche*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 13 maggio 1985 al 10 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 9 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. L.M.P. - Lavorazioni materie plastiche*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dall'11 novembre 1985 all'11 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 9 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Ing. Carlo Vistarini*, con sede in Omegna (Novara) e stabilimento di Omegna (Novara):

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Real*, con sede in Leumann (Torino) e stabilimento di Leumann (Torino):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 6 giugno 1983,
pagamento diretto: si.

19 *S.p.a. Accornero & C. Nord*, con sede in Viarigi (Asti) e stabilimenti di Castello d'Annone (Asti) e Viarigi (Asti):

periodo: dal 9 dicembre 1985 all'8 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 12 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Ilmas*, con sede in Cascine Vica (Torino) e stabilimento di Cascine Vica (Torino):

periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Melform Monetti*, con sede in Racconigi (Cuneo) e stabilimento di Racconigi (Cuneo):

periodo: dal 26 agosto 1985 al 24 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1986: dal 28 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Major prodotti dentari*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino):

periodo: dal 27 agosto 1984 al 24 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 29 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Major prodotti dentari*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino):

periodo: dal 25 febbraio 1985 al 25 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 29 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

24) *Mova confezioni*, con sede in Trino Vercellese (Vercelli) e stabilimento di Trino Vercellese (Vercelli):

periodo: dal 1° ottobre 1984 al 30 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Giulio Einaudi editore*, con sede in Torino e stabilimenti di Torino e unità nazionali:

periodo: dal 28 aprile 1986 al 26 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 6 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Agri*, con sede in Volpiano (Torino) e stabilimento di Volpiano (Torino):

periodo: dal 31 marzo 1986 al 28 settembre 1986;
causale: fallimento - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 2 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301.

27) *S.p.a. Filatura e tessitura di Tollegno*, con sede in Tollegno (Vercelli) e stabilimento di Tollegno (Vercelli):

periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Filatura e tessitura di Tollegno*, con sede in Tollegno (Vercelli) e stabilimento di Tollegno (Vercelli):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 1° giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. I.A.R.*, con sede in Ticineto (Alessandria) e stabilimenti di Occimiano (Alessandria) e Ticineto (Alessandria):

periodo: dal 22 luglio 1985 al 31 ottobre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1985: dal 20 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

30) *S.a.s. Manzoni arti grafiche e cartotecniche*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Elettronica Belmonte*, con sede in Valperga (Torino) e stabilimento di Valperga (Torino):

periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Agostino Cane*, con sede in Novara e stabilimento di Omegna (Novara):

periodo: dal 10 febbraio 1986 all'11 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

33) *S.r.l. Techno*, con sede in Sanfrè (Cuneo) e stabilimento di Sanfrè (Cuneo):

periodo: dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985;
causale: fallimento - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301.

34) *S.r.l. Techno*, con sede in Sanfrè (Cuneo) e stabilimento di Sanfrè (Cuneo):

periodo: dal 1° aprile 1985 al 29 settembre 1985;
causale: fallimento - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301.

35) *S.r.l. Techno*, con sede in Sanfrè (Cuneo) e stabilimento di Sanfrè (Cuneo):

periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: fallimento - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301.

36) *S.p.a. Indy*, con sede in Gravellona Toce (Novara) e stabilimento di Gravellona Toce (Novara):

periodo: dall'11 novembre 1985 all'11 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

37) *S.r.l. Hemmermann*, con sede in Baldissero d'Alba (Cuneo) e stabilimento di Baldissero d'Alba (Cuneo):

periodo: dal 9 dicembre 1985 all'8 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 10 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Indesit componenti elettromeccanici*, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e stabilimenti di Gricignano d'Aversa (Caserta) e None (Torino):

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Indèsit componenti elettromeccanici*, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e stabilimenti di Gricignano d'Aversa (Caserta) e None (Torino):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Sic ceramiche*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Casale Monferrato (Alessandria):

periodo: dal 10 marzo 1986 all'8 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 10 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

41) *S.r.l. CE.PRE.*, con sede in Torino e stabilimento di Castellette (Torino):

periodo: dal 7 aprile 1986 al 5 ottobre 1986;
causale: fallimento - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 5 aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301.

42) *S.p.a. Dual Sanitaly*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino):

periodo: dal 9 settembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 9 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

43) *S.r.l. Nuova Lemas*, con sede in Pettenasco (Novara) e stabilimento di Pettenasco (Novara):

periodo: dal 4 novembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 4 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

44) *S.r.l. Padania gomma già Allian*, con sede in Leinì (Torino) e stabilimento di Leinì (Torino):

periodo: dal 12 novembre 1985 all'11 maggio 1986;
causale: fallimento - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 12 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301.

45) *S.p.a. Filatura di Grignasco*, con sede in Grignasco (Novara) e stabilimento di Grignasco (Novara):

periodo: dal 7 ottobre 1985 al 6 aprile 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

46) *S.p.a. Filatura di Grignasco*, con sede in Grignasco (Novara) e stabilimento di Grignasco (Novara):

periodo: dal 7 aprile 1986 al 5 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

47) *S.p.a. Nebiolo macchine*, con sede in Torino e stabilimento di San Mauro Torinese (Torino):

periodo: dal 1° novembre 1985 al 27 aprile 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 1° novembre 1985;
pagamento diretto: si.

48) *S.p.a. Ilca*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli:

periodo: dal 7 ottobre 1985 al 6 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

49) *S.r.l. Nuova Ipes*, con sede in Leinì (Torino) e stabilimento di Leinì (Torino):

periodo: dal 29 ottobre 1985 al 27 aprile 1986;
causale: fallimento - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 29 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301.

50) *S.p.a. Pirelli nastri trasportatori*, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e stabilimento di Macchia di Ferrandina (Matera):

periodo: dal 20 gennaio 1986 al 20 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 20 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *Il Popolo S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Roma:

periodo: dal 23 dicembre 1985 al 23 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 8 novembre 1984: dal 23 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 416/81, articoli 35 e 37.

2) *Nuova Editrice Avanti!*, sede legale Roma, uffici di Roma, stabilimento di Milano:

periodo: dal 2 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 1° marzo 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 416/81, articoli 35 e 37.

3) *Fotolaboratori riuniti S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Ariccia (Roma), fallita il 4 aprile 1985:

periodo: dal 31 marzo 1986 al 5 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 22 giugno 1984: dal 7 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

4) *Canapificio centro meridionale S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Monterotondo Scalo (Roma), fallita il 30 gennaio 1985:

periodo: dal 28 luglio 1985 al 1° febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 29 agosto 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

5) *Canapificio centro meridionale S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Monterotondo Scalo (Roma), fallita il 30 gennaio 1985:

periodo: dal 2 febbraio 1986 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 29 agosto 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

6) *Club Roman Fashion S.p.a.*, sede legale Pomezia (Roma) stabilimenti Pomezia (Roma) e Grumo Nevano (Napoli), fallita il 24 febbraio 1984:

periodo: dal 25 maggio 1986 al 24 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 marzo 1983;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1984: dal 20 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

7) *Longanesi & Periodici S.p.a.*, sede legale ed uffici in Roma:

periodo: dal 2 marzo 1986 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1985;
snellimento procedure CIGS;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1984: dal 1° giugno 1984;
pagamento diretto: si.

8) *Tontini pesca S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Anzio (Roma):

periodo: dal 5 agosto 1985 all'8 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dall'8 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

9) *Casa Moda Sportiva di G. Giusti e F.lli S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Roma, fallita il 24 settembre 1985:

periodo: dal 24 settembre 1985 al 23 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

10) *Visea S.r.l.*, sede e stabilimento in Frosinone, fallita il 2 marzo 1984:

periodo: dal 2 marzo 1986 al 31 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1985: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 310/79.

11) *Delfino confezioni S.r.l.*, sede legale e stabilimento in Arpino (Frosinone), fallita il 27 luglio 1983:

periodo: dal 27 aprile 1986 al 27 luglio 1986 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1984;
primo decreto ministeriale 3 agosto 1981: dal 15 gennaio 1981;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

12) *Olin S.p.a. - Div. Winchester*, sede legale e stabilimento in Anagni (Frosinone):

periodo: dal 28 ottobre 1985 al 26 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 1° novembre 1984;
pagamento diretto: si.

13) *Olin S.p.a. - Div. Winchester*, sede legale e stabilimento in Anagni (Frosinone):

periodo: dal 27 aprile 1986 al 27 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 1° novembre 1984;
pagamento diretto: si.

14) *Saffa S.p.a.*, sede legale Milano, stabilimento di Cassino (Frosinone):

periodo: dal 29 luglio 1985 al 1° febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 17 dicembre 1982: dal 2 agosto 1982;
pagamento diretto: si.

15) *Saffa S.p.a.*, sede legale Milano, stabilimento di Cassino (Frosinone):

periodo: dal 2 febbraio 1986 al 1° agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 17 dicembre 1982: dal 2 agosto 1982;
pagamento diretto: si.

16) *Klopman International S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Frosinone:

periodo: dal 16 dicembre 1985 al 15 giugno 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 11 giugno 1981: dal 21 dicembre 1980;
pagamento diretto: si.

17) *I.S.A.M. - Istituto sperimentale auto e motori S.p.a.*, sede legale e stabilimento in Anagni (Frosinone):

periodo: dal 25 novembre 1985 al 24 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 26 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

18) *Thermocalor S.r.l.*, sede legale e stabilimento di Aprilia (Latina), fallita il 19 luglio 1983:

periodo: dal 20 gennaio 1986 al 18 luglio 1986 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - CIPI 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1985: dal 19 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

19) *Ducati Sud S.p.a.* (Gruppo Zanussi), sede legale e stabilimento in Pontinia (Latina):

periodo: dal 18 novembre 1985 al 17 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1982: dal 22 novembre 1981;
pagamento diretto: si.

20) *Cantieri navali Italcraft S.r.l.*, sede legale in Bracciano (Roma), cantiere di Gaeta (Latina):

periodo: dall'8 luglio 1985 al 4 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

21) *Cantieri navali Italcraft S.r.l.*, sede legale in Bracciano (Roma), cantiere di Gaeta (Latina):

periodo: dal 5 gennaio 1986 al 6 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

22) *ILG S.p.a. - Industria laterizi Giulioli*, sede legale e stabilimento in Orte (Viterbo), fallita il 17 febbraio 1984:

periodo: dal 17 febbraio 1986 al 17 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 19 luglio 1983: dal 31 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1986 in favore dei dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *Ditta Carrozzeria Orlandi Angelo di Orlandi Luigi* di Brescia, fallita in data 16 febbraio 1985:

periodo: dal 17 febbraio 1986 al 17 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985 e seguenti: dal 16 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

2) *S.r.l. F.A.R.R.* di Rescaldina (Milano), fallita in data 22 novembre 1984:

periodo: dal 24 febbraio 1985 al 18 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 22 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

3) *S.r.l. F.A.R.R.* di Rescaldina (Milano), fallita in data 22 novembre 1984:

periodo: dal 19 agosto 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 22 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

4) *S.r.l. F.A.R.R.* di Rescaldina (Milano), fallita in data 22 novembre 1984:

periodo: dal 17 febbraio 1986 al 18 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 22 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

5) *S.p.a. L. Furga e C.* di Canneto sull'Oglio (Mantova):

periodo: dal 18 agosto 1986 al 12 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986 e seguenti: dal 21 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Piaggio e C.*, sede legale in Genova ed unità nazionali:

periodo: dal 27 gennaio 1986 al 27 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1985: dal 29 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

7) *S.n.c. Tessitura nuova Lattuada* di Cuggiono (Milano), fallita in data 4 ottobre 1984:

periodo: dal 2 dicembre 1985 al 5 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985 e seguenti: dal 4 giugno1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

8) *S.p.a. Dubbini officine meccaniche* di Flero (Brescia):

periodo: dal 25 novembre 1985 al 25 maggio 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983 e seguenti: dal 24 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Industrie Poretti*, sede legale in Milano, stabilimenti in Induno Olona (Varese) e Ceccano (Frosinone):

periodo: dal 4 novembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Ercam*, di Milano, fallita il 21 giugno 1983:

periodo: dal 23 settembre 1985 al 23 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984 e seguenti: dal 21 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

11) *S.r.l. Cartotecnica padana*, sede in Milano, stabilimento in Cologno Monzese (Milano):

periodo: dal 27 gennaio 1986 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985 e seguenti: dal 1° maggio 1984;
pagamento diretto: si;

12) *S.p.a. Palini industria del legno* di Pisogne (Brescia), fallita il 14 maggio 1983:

periodo: dal 23 dicembre 1985 al 14 maggio 1986 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1983 (e non 24 giugno 1982);
primo decreto ministeriale 7 luglio 1982 e seguenti: dal 29 marzo 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

13) *S.p.a. Farmol Safca* di Gorle (Bergamo):

periodo: dal 10 febbraio 1986 al 10 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985 e seguenti: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Loro e Parisini*, sede in Milano, stabilimenti in Milano, Assago (Milano) e Castel Cisterna (Napoli):

periodo: dal 2 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1983 e seguenti: dal 1° settembre 1982;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Cartiera Comini Paolo e Brozzoni* di Caino (Brescia):
periodo: dal 6 maggio 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Selvi 3 M*, sede legale in S. Marco Evangelista (Caserta) per lo stabilimento e la sede secondaria di Milano:
periodo: dal 14 ottobre 1985 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: no.

17) *S.p.a. Iseo serrature*, sede di Pisogne (Brescia), stabilimenti in Pisogne (Brescia) e Piano Camuno (Brescia):
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Pietra*, per il solo stabilimento di Brescia:
periodo: dal 23 dicembre 1985 al 22 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1982 e seguenti: dal 28 dicembre 1981;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Gianesi*, sede in Milano e stabilimento in Zavattarello, frazione Moline (Pavia):
periodo: dal 3 dicembre 1984 al 2 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1984 e seguenti: dal 5 dicembre 1982;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Gianesi*, sede in Milano e stabilimento in Zavattarello, frazione Moline (Pavia):
periodo: dal 3 giugno 1985 al 16 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1984 e seguenti: dal 5 dicembre 1982;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Filatura del Seveso* di Cusano Milanino, fallita in data 11 luglio 1985:
periodo: dall'11 luglio 1985 all'11 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

22) *S.r.l. Tienne*, sede di Milano, stabilimento Filago (Bergamo):
periodo: dal 6 gennaio 1986 al 6 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985 e seguenti: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Strutture Ponteur* di Bergamo:
periodo: dal 2 aprile 1984 al 30 settembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Strutture Ponteur* di Bergamo:
periodo: dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

25) *S.r.l. S.I.C.C. - Società italiane calcestruzzi centrifugati*, sede di Milano e stabilimento di Lodi (Milano):
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985 e seguenti: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. S.I.C.S. - Società italiane calcestruzzi stampati*, sede di Milano e stabilimento di Soncino (Bergamo):
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985 e seguenti: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. O.M.A.R. - Olii minerali affini raffineria*, sede di Milano, stabilimento di Lacchiarella (Milano):
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985 e seguenti: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Cella* di Gussago (Brescia):
periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985 e seguenti: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Iecis Elettronica* di Milano, fallita il 27 giugno 1985:
periodo: dal 27 giugno 1985 al 22 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

30) *S.p.a. Iecis Elettronica* di Milano, fallita il 27 giugno 1985:
periodo: dal 23 dicembre 1985 al 23 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

31) *S.p.a. I.C.B. Cidneo - Industria ceramica bresciana* di Brescia:
periodo: dall'11 maggio 1985 al 13 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Hoechst Italia*, stabilimento di Scanzorosciate (Bergamo):
periodo: dal 16 settembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: ristrutturazione e riconvesione - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Helios - Rubinetterie* di Valle Salimbene (Pavia), fallita il 25 ottobre 1985:
periodo: dal 25 ottobre 1985 al 25 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

34) *S.p.a. Foemm*, sede di Milano, unità di Pregnana Milanese (Milano) e Novate Milanese (Milano):
periodo: dal 9 dicembre 1985 all'8 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. A. Farina e Figli AF.EF.* di Muggiò (Milano):
periodo: dal 17 febbraio 1986 al 17 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Voltana* di Crema (Cremona):
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985 e seguenti: dal 2 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

37) *S.r.l. Vibrostampi* di Grassobio (Bergamo):
periodo: dal 23 luglio 1984 al 20 gennaio 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

38) *S.r.l. Vibrostampi* di Grassobio (Bergamo):
periodo: dal 21 gennaio 1985 al 21 luglio 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Project*, sede legale Milano, stabilimenti in Bodio (Varese) e Cascaiago (Varese):
periodo: dal 5 maggio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 4 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

40) *S.a.s. Resel di Stucchi Mario* di Pavia, fallita il 12 ottobre 1985:
periodo: dal 12 ottobre 1985 al 12 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1986 in favore dei dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.r.l. Officine meccaniche Fochi* di Calderara di Reno (Bologna):
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Centredil* di Bologna:
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: no.

3) *Cenacchi*, con sede in Molinella (Bologna), fallita il 23 aprile 1985:
periodo: dal 25 novembre 1985 al 25 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 30 luglio 1983: dal 30 agosto 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

4) *S.p.a. R.G.A. Commerciale* di Villa Verrucchio (Forlì), ora S.r.l. R.G.A. Macchine:
periodo: dal 16 dicembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1983: dal 18 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
snellimento procedure CIGS.

5) *S.p.a. Ceramica Indus*, con sede in Sassuolo (Modena) e stabilimenti in Spezzano di Fiorano e Solignano di Castelvetro (Modena):
periodo: dal 14 aprile 1986 al 12 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 15 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Sicart* di Mesola di Ferrara (Ferrara), fallita il 17 dicembre 1984:
periodo: dal 24 marzo 1986 al 22 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 27 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.p.a. Rafal* di Piangipane (Ravenna):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: no.

8) *S.r.l. C.A.C.F. - Cooperativa artigiana cementisti faentini* di Faenza (Ravenna):
periodo: dal 2 febbraio 1986 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
snellimento procedura CIGS.

9) *S.r.l. Calzaturificio Aurora* di Lugo (Ravenna), in liquidazione:
periodo: dal 3 marzo 1986 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
prima concessione: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Creazioni Boschi*, con sede in Bologna e stabilimento in Castelmaggiore (Bologna):
periodo: dal 20 agosto 1985 al 20 aprile 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985: dal 21 agosto 1984;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Camiceria Pancaldi & B.* di Bologna:
periodo: dal 18 novembre 1985 al 18 maggio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. S.C.M. International* (gruppo S.C.M.) di Villa Verrucchio (Forlì):
periodo: dal 18 novembre 1985 al 18 maggio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1983: dal 15 novembre 1982;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. S.C.M. Industria* (gruppo S.C.M.) di Rimini (Forlì):
periodo: dal 4 novembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1983: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si.

14) *Fonderie officine Giovanni Nicoletti* di Rimini (Forlì):
periodo: dal 1° ottobre 1984 al 2 aprile 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
prima concessione: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Cogema costruzioni generali meccaniche*, con sede in Bologna e San Giovanni in Persiceto (Bologna), fallita il 5 marzo 1984:
periodo: dal 24 marzo 1986 al 28 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 26 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

16) *S.p.a. PIMS* di Zola Predosa (Bologna), fallita il 12 dicembre 1984:
periodo: dall'11 marzo 1986 all'8 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 12 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

17) *S.r.l. Co.Therm* di Bologna, fallita il 28 giugno 1985:
periodo: dal 31 marzo 1986 al 28 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 28 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

18) *S.r.l. Fima* di Stellata di Bondeno (Ferrara), fallita il 26 ottobre 1984:
periodo: dal 28 aprile 1985 al 27 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 26 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

19) *S.r.l. Fima* di Stellata di Bondeno (Ferrara), fallita il 26 ottobre 1984:
periodo: dal 28 ottobre 1985 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 26 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

20) *S.r.l. Art.Line* di Sant'Agostino (Ferrara), fallita il 5 luglio 1985:
periodo: dal 10 febbraio 1986 all'11 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

21) *Cooperativa sociale a r.l. Social democratica*, con sede in Comacchio (Ferrara):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1986 in favore dei dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. Proinco*, sede in Empoli (Firenze):

periodo: dal 25 settembre 1985 al 23 marzo 1986 (prima concessione);
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Nuova Italsider*, sede in Genova e unità mineraria Isola d'Elba (Livorno):

periodo: dal 27 gennaio 1986 al 27 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 29 novembre 1981: dal 1° agosto 1981;
pagamento diretto: si.

3) *Soc. Liquifarm*, sede legale in Milano e stabilimento in Livorno:

periodo: dal 2 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 1° settembre 1981;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85.

4) *S.p.a. Ceraminter*, sede in Firenze e stabilimento in S. Giovanni Valdarno e Cavriglia (Arezzo):

periodo: dal 7 aprile 1986 al 5 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. IN.PLA.* di Terranuova Bracciolini (Arezzo), fallita il 12 aprile 1984:

periodo: dal 9 aprile 1984 all'8 luglio 1984 (prima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79;
annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 novembre 1984.

6) *S.p.a. IN.PLA.* di Terranuova Bracciolini (Arezzo), fallita il 12 aprile 1984:

periodo: dal 9 luglio 1984 al 7 ottobre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79;
annulla e sostituisce il decreto ministeriale 27 novembre 1984.

7) *S.p.a. IN.PLA.* di Terranuova Bracciolini (Arezzo), fallita il 12 aprile 1984:

periodo: dal 10 ottobre 1984 al 6 gennaio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79;
annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 marzo 1985.

8) *S.p.a. IN.PLA.* di Terranuova Bracciolini (Arezzo), fallita il 12 aprile 1984:

periodo: dal 7 gennaio 1985 al 7 aprile 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79;
annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 luglio 1985.

9) *S.p.a. IN.PLA.* di Terranuova Bracciolini (Arezzo), fallita il 12 aprile 1984:

periodo: dall'8 aprile 1985 al 7 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79;
annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 luglio 1985.

10) *S.p.a. IN.PLA.* di Terranuova Bracciolini (Arezzo), fal aprile 1984:

periodo: dall'8 luglio 1985 al 6 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79;
annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 settembr

11) *S.p.a. IN.PLA.* di Terranuova Bracciolini (Arezzo), fal aprile 1984:

periodo: dal 7 ottobre 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79;
annulla e sostituisce il decreto ministeriale 27 novembr

12) *S.p.a. IN.PLA.* di Terranuova Bracciolini (Arezzo), fal aprile 1984:

periodo: dal 6 gennaio 1986 al 7 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

13) *S.p.a. Duchessa* di S. Martino, sede legale e stabilir S. Martino in Freddana - Pescaglia (Lucca):

periodo: dal 20 gennaio 1986 al 20 luglio 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 21 genn
pagamento diretto: si.

14) *S.a.s. Nuova Vilca*, Colle Val d'Elsa (Siena):

periodo: dal 3 febbraio 1986 al 2 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 6 mag
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. F.lli Ferretti* di Ferretto di Capannoli (Pisa):

periodo: dal 20 maggio 1985 al 17 novembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 settembre 1 snellimento delle procedure CIGS;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 21 mag
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. F.lli Ferretti* di Ferretto di Capannoli (Pisa):

periodo: dal 18 novembre 1985 al 18 maggio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 settembre 1 snellimento delle procedure CIGS;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 21 mag
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazio all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 ago n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto della previdenza giornalisti italiani sono atorizzati là dove co provvedere al pagamento diretto del trattamento di int salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1986 in favore dei d dalle aziende di seguito elencate è disposta la correspon trattamento straordinario di integrazione salariale per i perio causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. FFC - Fabbrica cavi Catania*, ora *FCC*, con sede in

periodo: dal 23 marzo al 22 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 ottobre 1
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 25 giu
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedura CIGS

2) *S.p.a. Fatt* di Carini (Palermo), fallita in data 23 settem

periodo: dal 23 marzo 1986 al 21 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 novembre 1981;
primo decreto ministeriale 22 marzo 1982: dal 24 lugli
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79, ultima concessione.

3) *S.p.a. Anic*, stabilimento di Ragusa, ora *Enichem Anic S.p.a.*:

periodo: dal 6 aprile 1986 al 6 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 12 luglio 1982;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Xilos* di Rovereto (Trento):

periodo: dal 23 febbraio 1986 al 24 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 30 agosto 1982;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Graziano Arco* di Arco (Trento):

periodo: dal 16 febbraio 1986 al 18 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 27 gennaio 1983: dal 17 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

6) *S.a.s. Gasperini Giuliano e C.* di Rovereto (Trento), fallita in data 21 marzo 1984:

periodo: dal 24 novembre 1985 al 25 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

7) *S.a.s. Interlegno di Brachetti E.C.*, con sede in Rovereto (Trento), fallita in data 5 marzo 1984:

periodo: dal 16 febbraio 1986 al 17 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 22 agosto 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

8) *S.n.c. R.A. Santorum*, con sede in Riva del Garda (Trento):

periodo: dal 9 marzo 1986 al 7 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 10 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Apell* di San Giovanni Teatino (Chieti):

periodo: dal 2 febbraio 1986 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 6 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Fusac* di Chieti Scalo, fallita in data 1° marzo 1984:

periodo: dal 25 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1983;
primo decreto ministeriale 13 ottobre 1983: dal 31 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

11) *S.r.l. Elcon (Gruppo Italshirt)*, con sede in Piazzano di Atessa (Chieti), fallita in data 3 novembre 1983:

periodo: dal 26 gennaio 1986 al 27 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 25 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

12) *S.r.l. Tritex (Gruppo Italshirt)*, con sede in Fossacesia (Chieti), fallita in data 3 novembre 1983:

periodo: dal 26 gennaio 1986 al 27 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 25 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Fabel manifatture* di Alba Adriatica (Teramo), fallita in data 16 marzo 1985:

periodo: dal 12 aprile 1986 al 12 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 settembre 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 12 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

14) *S.p.a. Eurocarbo*, con sede e stabilimento in Corropoli (Teramo):;

periodo: dal 13 aprile 1986 al 12 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 14 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.a.s. Confezioni Stile Valentini* di Avezzano (L'Aquila);

periodo: dal 2 febbraio 1986 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedure CIGS.

16) *S.p.a. C.G.T. Carbite e Grafiche Tecnologies*, con sede in Pescara e stabilimento in Alanno (Pescara):

periodo: dal 12 gennaio 1986 al 13 luglio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Riboli Officine* di Tocco Casauria (Pescara):

periodo: dal 5 aprile 1986 al 5 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 3 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Marylet*, già *S.p.a. Marylet*, con sede e stabilimento in Pescara:

periodo: dal 3 ottobre 1985 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 30 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

19) *Calzaturificio Donna Lisa* di Molfetta (Bari), fallita in data 4 ottobre 1984:

periodo: dal 29 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1985: dal 4 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

20) *D'Oria Sabino e Figli*, con sede in Maglie (Lecce):

periodo: dal 26 gennaio 1986 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1984: dal 30 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedure CIGS.

21) *Majorflex* di Galatone (Lecce), fallita in data 6 giugno 1985:

periodo: dal 9 marzo 1986 al 7 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 6 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

22) *S.r.l. Metalmeccanica Salentina* di Galatina (Lecce):

periodo: dal 5 gennaio 1986 al 6 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dall'8 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

23) *Maglificio del Salento*, di Ugento (Lecce), fallita in data 16 aprile 1984:

periodo: dal 13 aprile 1986 al 13 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

24) *S.r.l. Fabbrica Laterizi Fortore*, stabilimento di Celenza Val Fortore contrada Porcile (Foggia), fallita in data 18 novembre 1985:

periodo: dal 24 novembre 1985 al 18 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

25) *S.a.s. De Rose Giuseppe e C. di Francesco De Rose*, in Moltalto Uffugo (Cosenza), fallita in data 19 febbraio 1983:

periodo: dal 20 ottobre 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° marzo 1985;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1985: dal 23 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

26) *S.p.a. Calzaturicio Gidora* di Luzzi (Cosenza):

periodo: dal 29 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

27) *S.r.l. Salituro Giovanni e C.* di Montalto Uffugo Scalo (Cosenza):

periodo: dal 3 febbraio 1986 al 3 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 14 aprile 1986: dal 1° maggio 1986;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Marlane* di Praia a Mare (Cosenza):

periodo: dal 3 marzo 1985 al 1° settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 3 maggio 1982: dal 1° settembre 1981;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Gambogi Costruzioni* cantiere di Reggio Calabria:

periodo: dal 29 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1983: dal 28 dicembre 1982;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Samim*, miniera di Fontana Raminosa Gadoni (Nuoro):

periodo: dal 22 dicembre 1985 al 23 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1984: dal 21 marzo 1983;
pagamento diretto: no.

31) *S.p.a. Model Racing*, con sede in Montemarciano (Ancona), fallita in data 18 marzo 1983:

periodo: dal 1° dicembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1982;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1983: dal 28 agosto 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 (ultima concessione).

32) *S.p.a. Caimi Export 2*, con sede in Monsano (Ancona):

periodo: dal 22 dicembre 1985 al 23 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 24 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

33) *R.C.D.*, con sede in Monsano (Ancona):

periodo: dal 20 aprile 1986 al 20 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1982: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Sima Meccanica Oleodinamica* di Jesi (Ancona):

periodo: dal 20 aprile 1986 al 20 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1981: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si.

35) *Calzaturificio La Superba*, con sede in Ancona, fallita in data 15 aprile 1983:

periodo: dal 12 gennaio 1986 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 febbraio 1983;
primo decreto ministeriale 5 ottobre 1983: dal 1° settembre 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 (ultima concessione).

36) *S.p.a. Messersi*, con sede in Ostra (Ancona) e stabilimento in Ostra e Senigallia (Ancona):

periodo: dal 19 gennaio 1986 al 20 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 23 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedure CIGS.

37) *Calzaturificio Fiorenzuola S.p.a.*, con sede e stabilimento in Serra De Conti (Ancona):

periodo: dal 19 gennaio 1986 al 20 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 22 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

38) *Nuova Manifattura Marchegiana di Tobarra Marcello*, con sede in Monteroberto (Ancona), fallita in data 9 ottobre 1984:

periodo: dal 30 marzo 1986 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 28 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

39) *S.p.a. Costruzioni Meccaniche* di Pesaro, con sede e stabilimento in Pesaro:

periodo: dal 23 febbraio 1986 al 25 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1983: dal 30 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Silta* di Milano, stabilimento di Gradara (Pesaro):

periodo: dal 26 gennaio 1986 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 29 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

41) *S.p.a. Metauromobili* di Tavernelle di Serraungarina (Pesaro):

periodo: dal 30 marzo 1986 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 24 giugno 1985;
pagamento diretto: no.

42) *S.r.l. Roger De Laon*, con sede in Calcinelli di Saltara (Pesaro), fallita in data 21 marzo 1985:

periodo: dal 23 giugno 1986 al 21 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 aprile 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 10 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

43) *S.p.a. Cesano - Manifatture tessili e d'abbigliamento*, con sede e stabilimento in Mondavio (Pesaro), fallita in data 13 marzo 1985:

periodo: dal 16 giugno 1986 al 14 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 maggio 1985: dal 26 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

44) *S.p.a. Manifattura del Friuli* di Porcia (Pordenone), fallita in data 26 aprile 1984:

periodo: dal 4 maggio 1986 al 2 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 29 giugno 1983: dall'8 maggio 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

45) *S.p.a. Industria Mobili Celotto Aleandro e Sante* di Brugnera (Pordenone):

periodo: dal 6 aprile 1986 al 6 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 5 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

46) *S.p.a. Galvani Porcellane* di Pordenone, fallita in data 4 aprile 1984:

periodo: dal 4 maggio 1986 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 9 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

47) *S.p.a. Arredomeccanica*, stabilimento di Sacile (Pordenone), fallita in data 20 settembre 1984:

periodo: dal 23 marzo 1986 al 21 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 20 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

48) *S.p.a. Ceramiche Girardi* di Palazzolo dello Stella (Udine):

periodo: dal 23 marzo 1986 al 21 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 23 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

49) *S.r.l. Torman Selenia* di Premariacco (Udine), fallita in data 3 maggio 1984:

periodo: dall'8 dicembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 15 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

50) *S.p.a. P.M. Prefabbricati Metallici* di Cervignano (Udine), fallita il 10 novembre 1983:

periodo: dal 6 aprile 1986 al 6 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1982: dall'11 gennaio 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

51) *S.p.a. Toniutti Altero* di Fagagnia (Udine), fallita in data 15 aprile 1986:

periodo: dal 27 aprile 1986 al 26 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: del 2 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

52) *S.p.a. Tubi Italia* di Firenze, stabilimento di Casarza Ligure (Genova):

periodo: dal 6 aprile 1986 al 5 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984: dal 10 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

53) *S.p.a. La Metalli Industriale* di Firenze: stabilimenti di Fornaci di Barga (Lucca):

periodo: dal 19 febbraio 1986 al 17 agosto 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 19 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

54) *S.p.a. Co.Ge.I - Costruzioni generali italiane*, con sede e unità produttive in tremestieri Etneo (Catania):

periodo: dal 29 luglio 1985 al 29 gennaio 1986;
causale: riorganizzazione - CIPI 8 maggio 1986;
prima concessione: dal 29 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

55) *S.p.a. Co.Ge.I - Costruzioni generali italiane*, con sede e unità produttive in Tremestieri Etneo (Catania):

periodo: dal 29 gennaio 1986 al 27 aprile 1986;
causale: riorganizzazione - CIPI 8 maggio 1986;
prima concessione: dal 29 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

56) *S.p.a. Impresital*, con sede e unità produttive in Tremestieri (Catania):

periodo: dal 29 luglio 1985 al 29 gennaio 1986;
causale: riorganizzazione - CIPI 8 maggio 1986;
prima concessione: dal 29 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

57) *S.p.a. Impresital*, con sede e unità produttive in Tremestieri (Catania):

periodo: dal 29 gennaio 1986 al 27 aprile 1986;
causale: riorganizzazione - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale dal 29 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

58) *S.p.a. S.I.L.A. - Società industriale del legno e affini di GRI e C.* di Valvassone (Pordenone), fallita in data 29 marzo 1985:

periodo: dal 1° dicembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

59) *S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani - Divisione costruzioni mercantili*, stabilimento di Venezia/Marghera:

periodo: dal 7 luglio 1986 al 24 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 9 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

60) *S.p.a. La Metalli Industriale*, con sede in Firenze, stabilimento di Villa Carcina (Brescia):

periodo: dal 6 aprile 1986 al 6 luglio 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1985: dal 9 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza e sociale e l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani sono autorizzati là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

86A7391

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Siror, Transacqua e Vigo di Fassa

Con deliberazione n. 4925 in data 19 giugno 1986 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 2583/2, comune catastale Siror, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 6354 di data 1° agosto 1986 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 3011/1 comune catastale di Transacqua dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 6352 di data 1° agosto 1986 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 2100/4 comune catastale di Vigo di Fassa, costituente l'ex alveo del torrente Avisio, dal demanio al patrimonio provinciale e di riconoscere, ai proprietari frontisti, la proprietà della stessa, per la quota loro spettante ai sensi dell'art. 946 del codice civile.

86A6954-86A7497

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a otto posti di agente amministrativo presso l'Università di Brescia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 866;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1981;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, ed in particolare la tabella *H* annessa alla medesima concernente la dotazione organica del personale non docente dell'Università di Brescia che contempla, tra gli altri, l'assegnazione di dieci posti di quarta qualifica, area funzionale amministrativo-contabile, con profilo di agente amministrativo;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1983, registro n. 50, foglio n. 353, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203, del 26 luglio 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la ministeriale n. 2177 del 28 luglio 1983, con la quale il Ministero della pubblica istruzione autorizza l'emanazione dei bandi di concorso relativamente ai posti vacanti per i quali era stata formulata apposita richiesta con rettorale dell'8 aprile 1983;

Vista la rettorale 4855 del 28 ottobre 1983 con la quale è stata dichiarata al Ministero della pubblica istruzione la disponibilità di un posto della quarta qualifica, area funzionale amministrativo-contabile, con profilo professionale di agente amministrativo da coprirsi mediante concorso riservato alle categorie protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, da parte del predetto Ministero ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1980, n. 38 e dell'ultimo comma dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto rettorale n. 82 del 30 ottobre 1985 relativo all'approvazione degli atti del concorso a nove posti di agente amministrativo dal quale risulta aver conseguito l'idoneità un vincitore su nove posti messi a concorso;

Considerato che la riserva del posto destinato alle categorie protette e stato operata in sede di emanazione dal primo bando di concorso di cui al decreto rettorale n. 71 del 28 ottobre 1983;

Vista la rettorale prot. n. 6818/85 del 26 novembre 1985 con la quale questa Università ha chiesto al Ministero della pubblica istruzione l'autorizzazione a bandire pubblico concorso per la copertura dei restanti otto posti di quarta qualifica, area funzionale amministrativo-contabile, con profilo professionale di agente amministrativo;

Vista la ministeriale n. 40 del 30 gennaio 1986 con la quale si autorizza l'emanazione del bando di concorso relativamente agli otto posti;

Atteso che dei posti messi a concorso il 10% (pari ad un posto) è da riservare nell'ambito del concorso di cui al presente bando al personale non docente di ruolo in carriera immediatamente inferiore in possesso del requisito del titolo di studio richiesto e con una anzianità di almeno cinque anni ai sensi dell'art. 84 della legge n. 312/80;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a otto posti (di cui uno riservato ex art. 84 della legge n. 312/80) per l'ammissione alla qualifica quarta, area funzionale amministrativo-contabile, con profilo professionale di agente amministrativo, dell'Università degli studi di Brescia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, salvo le eccezioni consentite dalle vigenti disposizioni relativamente all'elevazione di tale limite.

Per gli appartenenti alle categorie protette dalla legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato ad anni 55 ex legge n. 288/78;

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, devono essere indirizzate al rettore di questa Università e devono essere presentate o fatte pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla divisione del personale dell'Università degli studi di Brescia.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale che accetta la raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito.

La firma del concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o da segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto sulla domanda del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, il candidato deve dichiarare, a pena di esclusione:

a) cognome e nome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta; le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubili);

b) data e luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età, dovranno indicare e allegare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli in carta legale che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana (ovvero il titolo che dà luogo all'equiparazione);

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando di concorso;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso: l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 6.

Le prove di esame del concorso consistono in due prove pratiche vertenti su:

1) esecuzione di una prova di dattilografia: copiatura - tabulazione;
2) esecuzione di una prova con uso di tastiera di apparecchi collegati al calcolatore (personal computer IBM).

Sarà data notifica personale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ad ogni singolo candidato, almeno quindici giorni prima, del luogo e del diario delle prove pratiche. Per essere ammessi a sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto personale ferroviario;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identità.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso è nominata dal rettore a norma e secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 8.

Le prove pratiche non s'intendono superate se il candidato non ottiene la votazione di almeno 6/10 in ogniuna di esse. I candidati che abbiano superato prove pratiche di concorso saranno invitati, a valutazione ultimata, a far perenire entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti che danno titoli a precedenza o preferenza nella nomina.

Art. 9.

Le graduatorie di merito, distinte in idonei per la copertura dei posti liberi e in idonei per la copertura di posti sui quali opera la riserva ex art. 84 della legge n. 312/80, sono approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e i vincitori saranno invitati a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di presa di servizio i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita.
Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare in carta legale il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini italiani, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 387/1956.
L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di propria fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per sottufficiali e i militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare.
Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva.
Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva, dovranno produrre un certificato di iscrizione alle liste di leva;

7) certificato generale del casellario giudiziale.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di nomina.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1953, n. 482, purché esibiscano certificato di povertà, oppure risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Dei risultati del concorso viene data notizia nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Del presente bando sarà data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, per la registrazione.

Brescia, addì 12 febbraio 1986

Il rettore: PRETI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 16 settembre 1986
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 231

ALLEGATO

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Brescia - Piazza del Mercato, 15 - 25121 BRESCIA

Il sottoscritto (1) ....,
(cognome e nome)
domiciliato in ....,
(luogo e provincia)
via .... n.......... c.a.p. .... tel. ....
chiede di essere ammesso al concorso, a otto posti di agente amministrativo (quarto livello funzionale), presso codesta Università di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 2 ottobre 1986.

Il sottoscritto ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità:

1) essere nato a ...., il ....,
(luogo e provincia)

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione);

4) non avere riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale) (2);

5) aver conseguito il diploma di .... presso .... nell'anno ....;

6) dipendere dal distretto militare di .... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal .... al .... (oppure indicare se esonerato, rinviato ecc.);

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8) allegare alla presente domanda i seguenti titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (3)..

Data, ...

Firma (4) ....

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Solo per i candidati che hanno superato il limite massimo di 35 anni alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda.

(4) La firma dell'aspirante essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

86A7397

Concorso a sei posti di segretario presso l'Università di Cagliari

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 concernente la declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle Università;

Vista la nota ministeriale n. 1316/B2 del 14 marzo 1978, con la quale si comunica che la signora Mancosu Maria Rosaria in servizio presso questa Università con la qualifica di segretario di ruolo, dalla data del 1° dicembre 1977 cessa di appartenere al ruolo precedente indicato per assumere altro incarico;

Vista la nota ministeriale n. 4908 del 17 ottobre 1981, con la quale si comunica la conferma di assegnazione a questa Università di un posto di segretario del ruolo organico della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie e nel contempo se ne autorizza l'emanazione del relativo bando di concorso;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1984, registro n. 62, foglio n. 336, con il quale, fra gli altri, sono stati assegnati a questa Università tre posti di segretario del ruolo organico della carriera di concetto amministrativa e se ne autorizza la emissione del relativo bando di concorso;

Vista la delibera n. 1488 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 12 ottobre 1984, concernente l'inquadramento di personale universitario non docente;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la nota ministeriale del 12 ottobre 1985, prot. n. 4194 A/2, con la quale, fra gli altri, sono riassegnati a questa Università due posti della carriera di concetto amministrativa;

Considerato che con la nota suindicata si autorizza l'emissione del bando di concorso, accertatane la loro disponibilità;

Considerata la vacanza di tutti i posti summenzionati;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di segretario, (sesta qualifica funzionale), presso le segreterie di questa Università.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, ferme restando le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

c) avere il godimento dei diritti politici;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) aver conseguito il titolo di studio: diploma di istruzione di secondo grado od altro titolo equipollente.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta dal rettore con decreto motivato.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile, stabilito dal presente decreto, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione del concorso e, comunque, dalla nomina.

Art. 3.

Il limite massimo d'età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare il limite è elevato:

a) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)*, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, secondo lo schema annesso al presente decreto, dovrà pervenire all'Università degli studi - Ufficio concorsi - Via Università n. 40 - 09100 Cagliari, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorreranno dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate o che non ne hanno riportata alcuna;

5) il possesso del titolo di studio: indicare il diploma di istruzione di secondo grado posseduto od altro titolo equipollente;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuale risoluzione di precedente rapporto di impiego;

8) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandanre del Corpo al quale appartengono.

Per il fac-simile della domanda vedere l'allegato *A*.

Art. 5.

Questa Università non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito o da un'avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Università stessa.

Art 6

La data ed il luogo di svolgimento delle prove d'esame saranno comunicati con almeno quindici giorni di anticipo rispetto al loro inizio. I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Art. 7.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio, diretti ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche e giuridiche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera.

I concorrenti che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno, inoltre, presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse.

I candidati che intendano far valere i titoli di precedenza e preferenza nella nomina, ai sensi dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno far pervenire all'Università degli studi - Ufficio concorsi - Via Università, 40 - 09100 Cagliari, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni a partire dalla data in cui hanno sostenuto la prova orale, tutti i certificati rilasciati, nelle forme prescritte, dalle competenti autorità, comprovanti il possesso di tali titoli.

Per il programma d'esame vedere l'allegato *B*.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 7, comma quinto, della legge 22 agosto 1985, n. 444, i vincitori del concorso saranno invitati a mezzo raccomandata, a presentare entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico (legge 25 luglio 1956, n. 837), rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico provinciale. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) attestato di identità personale con firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente attestante se l'aspirante ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato e, in caso affermativo, relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego pubblico (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene la legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno essere, inoltre, di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti.

Il personale statale di ruolo deve presentare entro il termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami.

A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quarto comma, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza e precedenza per l'ammissione nei pubblici impieghi.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risultano in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati segretari di ruolo in prova (sesta qualifica funzionale) ed inquadrati nella qualifica funzionale o profilo professionale previsto dalla legge n. 312/1980 citata nelle premesse del presente decreto. Sarà pertanto operato il rapporto tra la qualifica di segretario (ex carriera istituita con legge 3 novembre 1961, n. 1255) e la nuova qualifica funzionale e profilo professionale in ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981.

Il trattamento economico sarà corrisposto in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei.

Al termine di detto periodo i vincitori saranno nominati in ruolo, previo parere favorevole del rettore.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 12.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla sezione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Cagliari, addì 12 febbraio 1986

Il rettore: CASULA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Cagliari, addì 13 maggio 1986
Registro n. 21 Istruzione, foglio n. 280

ALLEGATO *A*

Fac-simile di domanda
(da compilarsi su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di CAGLIARI

.....l..... sottoscritt...
nat...... a .... il ....
(provincia di ....) residente in ....
via .... n. .... , con domicilio eletto ai fini del concorso in...................... via .... n. ....,
chiede di essere ammess.... al concorso pubblico, per esami, a sei posti di segretario (sesta qualifica funzionale) presso le segreterie di codesta Università, bandito con decreto rettorale 12 febbraio 1986.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di........... .... (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

3) le eventuali condanne penali riportate (dichiarazione da effettuarsi anche se negativa);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ....,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente..;

6) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni (dichiarazione da effettuarsi anche se negativa), le cause di risoluzione di eventuale precedente rapporto di impiego ....,

7) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite d'età per l'ammissione al concorso:..

.....l..... sottoscritt.... allega:

a) ....

b) ....

c) ....

Data, ...

Firma ....

N.B. — La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere o segretario comunale del luogo di residenza.

ALLEGATO *B*

PROVE D'ESAME

Prima prova scritta:

Elementi di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale); elementi di diritto privato.

Seconda prova scritta:

Tema di cultura generale.

Colloquio:

Materie della prima prova scritta: nozioni di diritto del lavoro; nozioni di statistica; nozioni di legislazione scolastica con particolare riguardo alla legislazione universitaria.

86A7473

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di cinque borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;
Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;
Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Vista la legge 3 novembre 1982, n. 835;
Sentito il comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità nella seduta del 14 marzo 1986;
Vista la deliberazione n. 16 allegata al verbale n. 94 del 22 aprile 1986, del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;
Visto il decreto interministeriale in data 7 giugno 1986, in corso di perfezionamento, col quale vengono stabiliti il numero delle borse di studio da assegnare durante l'anno finanziario 1987, nonché il loro importo unitario, le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate ed il contingente di borse da assegnare a persone sprovviste di diploma di laurea o di titolo di studio equivalente ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche di cinque borse di studio per l'ammontare di L. 3.204.000 lorde cadauna, ripartite come segue:

Materie di studio e di ricerca	Titoli di studio richiesti
I - *Scienze farmaceutiche* (una borsa)	Diploma di maturità di: perito industriale con indirizzo chimica industriale tecnico di laboratorio chimico-biologico maturità scientifica
II - *Scienze ambientali* (due borse)	Diploma di maturità di: perito industriale con i seguenti indirizzi: chimica industriale chimica nucleare elettronica industriale elettrotecnica energia nucleare fisica industriale informatica materie plastiche meccanica meccanica di precisione tecnico di laboratorio chimico-biologico tecnico delle industrie chimiche geometra maturità scientifica
III - *Malattie infettive* (una borsa)	Diploma di maturità di: perito industriale con i seguenti indirizzi: chimica industriale elettronica industriale agraria tecnico di laboratorio chimico-biologico maturità scientifica
IV - *Malattie non infettive* (una borsa)	Diploma di maturità di: perito industriale con i seguenti indirizzi: chimica industriale elettronica industriale agraria tecnico di laboratorio chimico-biologico maturità scientifica

Dette borse avranno la durata di dieci mesi e dovranno essere fruite presso l'Istituto superiore di sanità a decorrere dal 1° febbraio 1987.

Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento od il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Pertanto, il godimento delle stesse non configura un rapporto di lavoro essendo finalizzato alla sola formazione professionale dei borsisti.

Le borse comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
b) titolo di studio compreso tra quelli richiesti dal precedente art. 1 per l'ammissione al concorso in relazione alla materia di studio e di ricerca prescelta;
c) buona condotta;
d) idoneità fisica all'attività di tirocinio, aggiornamento o perfezionamento, connessa con il godimento della borsa;
e) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 24, con esclusione di qualsiasi beneficio di elevazione, ad eccezione di coloro che hanno fruito di borsa di studio similare presso l'Istituto superiore di sanità, nell'anno finanziario 1986.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Sono esclusi dal concorso, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, coloro che sino al 31 dicembre 1986, abbiano fruito di borsa di studio, anche se non interamente goduta, per qualsiasi motivo, in tre diversi anni finanziari.

Sono esclusi altresì dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, né con retribuzioni o corrispettivi derivanti da rapporti di lavoro pubblico o privato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Divisione IV - Concorsi dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, 00161 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizone delle domanda stessa nel termine sopra indicato.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto , presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non inputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

È consentito concorrere per una sola materia di studio e di ricerca tra quelle indicate nel precedente art. 1.

Nel caso in cui il candidato indichi nella domanda più materie verrà presa in considerazione solo la materia di studio e di ricerca indicata per prima nella domanda stessa, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

Qualora il candidato presenti più domande sarà presa in considerazione solo quella relativa alla materia di studio e di ricerca, tra quelle prescelte con le domande stesse, indicata per prima nell'elenco di cui all'art. 1 del presente bando, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante, oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) la residenza;

4) il titolo di studio di cui è in possesso;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) se abbia riportato o meno condanne penali;

7) la materia, tra quelle indicate nell'art. 1 del presente bando, per la quale intende concorrere;

8) domicilio e indirizzo (e relativo numero telefonico) al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i militari alle armi e sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

L'ufficio concorsi indicato nel primo comma del presente articolo sara aperto al pubblico soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi, escluso il sabato.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati, in carta libera, i seguenti documenti:

a) certificato attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 1 del presente bando, nel quale siano indicate le votazioni riportate nonché la data di conseguimento del titolo stesso;

b) pubblicazioni scientifiche (prodotte in stampa originale o in copia autenticata ai sensi di legge oppure in dattiloscritto purché corredato di documento attestante, l'accettazione per la stampa);

c) documenti attestanti attività svolte, attinenti alla materia oggetto della borsa;

d) altri titoli che si ritengano utili ai fini del concorso.

E fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati.

Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Non verranno comunque presi in considerazione i titoli prodotti in fotocopia non autenticata ai sensi di legge.

Art. 6.

Saranno esclusi dal concorso;

1) i candidati che abbiano spedito la domanda oltre il termine perentorio indicato nel primo comma del precedente art. 4;

2) gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni precisate nel precedente art. 4;

3) coloro che non abbiano allegato alla domanda il certificato di cui alla lettera *a)* del precedente art. 5;

4) coloro che abbiano allegato alla domanda il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso in fotocopia non autenticata.

L'esclusione dal concorso verrà disposta con decreto motivato del Ministro della sanità.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da mancata oppure tardiva comunicazone del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta secondo il disposto dell'art. 3 della citata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e verrà nominata con successivo decreto del Ministro della sanità.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà per ciascun candidato, di complessivi dieci punti, così ripartiti:

cat. I - votazione di maturità: fino a punti 7,00 attribuiti secondo il seguente prospetto:

da 36/60 e 41/60	punti	5,50
da 42/60 a 47/60	»	6,00
da 48/60 a 55/60	»	6,50
da 56/60 a 60/60	»	7,00

cat. II - pubblicazioni scientifiche: fino a punti 1,00;

cat. III - attività svolte con particolare riferimento a quelle attinenti alla materia oggetto della borsa: fino a punti 1,50;

cat. IV - altri titoli: fino a punti 0,50; (vincite ed idoneità in concorsi similari, corsi di specializzazione frequentati, nonché altri titoli da individuare a cura della commissione esaminatrice).

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli sopraindicati, determinando i relativi coefficienti.

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi.

La commissione formerà le graduatorie di merito, una per ciascuna materia di studio e di ricerca, in base alla votazione complessiva attribuita ai titoli di ciascun aspirante idoneo.

A parità di punteggio complessivo la preferenza sarà determinata:

a) dall'anzianità del conseguimento del titolo di studio;

b) dall'età del candidato.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nelle varie graduatorie dovranno presentare o far pervenire alla Divisione IV-Concorsi dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, 00161 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti rilasciati in carta libera:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato da un medico militare, ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la sana e robusta costituzione fisica, nonchè l'idoneità al godimento della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

I concorrenti di cui sopra, inoltre, dovranno rilasciare una dichiarazione con cui si impegnano, durante il godimento della borsa di studio, a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 12 del presente bando ed il divieto, ai sensi dell'art. 3 del bando medesimo, di cumulare la borsa stessa con retribuzioni o corrispettivi derivanti da altre borse o da rapporti di lavoro pubblico o privato.

Art. 10.

Con decreto del Ministro della sanità saranno approvate le graduatorie di merito, dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso ed assegnate le borse di studio. Il medesimo decreto verrà successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Trascorsi centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione potranno essere restituiti i titoli presentati dai candidati.

Art. 11.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità disporrà l'assegnazione del borsista ad uno dei laboratori dell'Istituto.

Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria di ciascuna materia.

Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per mancanza di vincitori o, in caso di rinuncia o decadenza di questa, per mancanza di idonei nelle singole materie potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle altre materie che abbiano riportato le votazioni più elevate.

Tali assegnazioni comunque non potranno essere disposte trascorsi tre mesi dall'inizio di decorrenza delle borse, fissato nel precedente art. 1.

Art. 12.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività, presso il laboratorio cui è stato destinato, alla data stabilita;

2) di svolgere le ricerche per le quali è stata concessa la borsa frequentando il laboratorio secondo le direttive del competente direttore di laboratorio;

3) osservare le norme interne dell'Istituto e quelle del laboratorio cui è assegnato con particolare riguardo all'orario di servizio;

4) di presentare alla segreteria per le attività culturali dell'Istituto, entro il decimo giorno dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal direttore del laboratorio competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta;

5) di dare notizia (nella relazione di cui al precedente n. 4) di eventuali invenzioni o scoperte anche incidentali, avvenute durante il godimento della borsa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che durante il godimento della borsa medesima non assolvano gli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto su proposta motivata del direttore di laboratorio presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere rinviato per un periodo massimo di giorni trenta.

Nel corso del godimento della borsa di studio il direttore del laboratorio può consentire una sospensione dell'attività del borsista per la durata massima di giorni trenta, per cause di forza maggiore o per gravi e giustificati motivi quali matrimonio, famiglia o salute.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, saranno autorizzati dal competente direttore di laboratorio a sospendere l'attività di borsista previa esibizione di apposito certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione ai sensi della citata legge.

Con provvedimento del Ministro della sanità verranno inoltre dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio coloro che non ottemperino agli obblighi previsti dall'art. 12 del bando ed al divieto di cumulo di cui all'art. 3 del bando medesimo, o coloro che non abbiano iniziato o ripreso l'attività di borsista al termine dei periodi di astensione dell'attività stessa, previsti dai commi terzo, quarto e quinto, del presente articolo, o che si assentino ingiustificatamente.

Nelle ipotesi di cui ai commi terzo, quarto e quinto, del presente articolo verrà operata sul rateo mensile una trattenuta proporzionale alla durata dell'assenza.

Art. 14.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa. Lo Stato assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 15.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 luglio 1986

Il Ministro: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1986
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 143

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo
della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente in ....
(provincia di ....)
via .... n. ..... c.a.p. .... tel. ....
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di cinque borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche per l'anno finanziario 1987.

Dichiara di voler concorrere per la seguente materia di studio e di ricerca ....

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) essere in possesso del seguente titolo di studio ...., conseguito il .... presso ....;

4) voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo .... tel. ....

Data, ...

Firma ....

N.B. — La domanda dovrà essere possibilmente dattiloscritta.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

86A7399

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di cinque borse di studio a cittadini stranieri provvisti di diploma di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;
Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;
Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavooro e le malattie professionali;
Vista la legge 3 novembre 1982, n. 835;
Sentito il comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità nella seduta del 14 marzo 1986;
Vista la deliberazione n. 16 allegata al verbale n. 94 del 22 aprile 1986, del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;
Visto il decreto interministeriale in data 7 giugno 1986, in corso di perfezionamento, col quale vengono stabiliti il numero delle borse di studio da assegnare durante l'anno finanziario 1987 nonché il loro importo unitario, le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate ed il contingente di borse da assegnare a persone sprovviste di diploma di laurea o di titolo di studio equivalente ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini stranieri provvisti di diploma di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale di cinque borse di studio per l'ammontare di L. 4.617.000 lorde ciascuna, ripartite fra le seguenti materie di studio e di ricerca:

I - Scienze dell'alimentazione . . . . 1 borsa
II - Scienze farmaceutiche . . . . 1 »
III - Scienze ambientali . . . . 1 »
IV - Malattie infettive . . . . 1 »
V - Malattie non infettive . . . . 1 »

Dette borse avranno la durata di dieci mesi e dovranno essere fruite presso l'Istituto superiore di sanità a decorrere dal 1° febbraio 1987.
Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento od il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.
Pertanto, il godimento delle stesse non configura un rapporto di lavoro essendo finalizzato alla sola formazione professionale dei borsisti.
Le borse comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza straniera purché non congiunta con la cittadinanza italiana;
b) diploma di laurea, o diploma finale di abilitazione professionale rilasciato al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto della borsa;
c) presentazione da parte di personalità scientifica o altra autorità del paese di origine o di residenza, attestante l'interesse per la ricerca scientifica e la serietà nella condotta del candidato alla borsa di studio;
d) idoneità fisica all'attività di tirocinio, aggiornamento o perfezionamento, connessa con il godimento della borsa;
e) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, con esclusione di qualsiasi beneficio di elevazione, ad eccezione di coloro che hanno fruito di borsa di studio similare presso l'Istituto superiore di sanità, nell'anno finanziario 1986.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Sono esclusi dal concorso, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, coloro che sino al 31 dicembre 1986, abbiano fruito di borsa di studio anche se non interamente goduta, per qualsiasi motivo, in tre diversi anni finanziari.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, né con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Divisione IV - Concorsi dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, 00161 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizone della domanda stessa nel termine sopra indicato.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

È consentito concorrere per una sola materia di studio e di ricerca tra quelle indicate nel precedente art. 1.

Nel caso in cui il candidato indichi nella domanda più materie verrà presa in considerazione solo la materia di studio e di ricerca indicata per prima nella domanda stessa, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

Qualora il candidato presenti più domande sarà presa in considerazione solo quella relativa alla materia di studio e di ricerca, tra quelle prescelte con le domande stesse, indicata per prima nell'elenco di cui all'art. 1 del presente bando, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante, oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) la residenza;

4) il titolo di studio di cui è in possesso;

5) il possesso della cittadinanza straniera non congiunta alla cittadinanza italiana;

6) la materia, tra quelle indicate nell'art. 1 del presente bando, per la quale intende concorrere;

7) domicilio e indirizzo (e relativo numero telefonico) al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

L'ufficio concorsi indicato nel primo comma del presente articolo sarà aperto al pubblico soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi, escluso il sabato.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati, in carta libera, i seguenti documenti:

a) certificato di laurea, o di diploma finale di abilitazione professionale rilasciato al termine del corso universitario, attinente alla materia di studio e di ricerca oggetto della borsa;

b) attestato di presentazione di cui al precedente art. 2, lettera *c)*;

c) pubblicazioni scientifiche (prodotte in stampa originale o in copia autenticata ai sensi di legge oppure in dattiloscritto purchè corredato di documento attestante l'accettazione per la stampa);

d) documenti attestanti attività svolte, attinenti alla materia oggetto della borsa;

e) altri titoli che si ritengano utili ai fini del concorso.

È fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta libera e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Non verranno comunque presi in considerazione i titoli prodotti in fotocopia non autenticata ai sensi di legge.

I documenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* redatti in lingua straniera dovranno essere tradotti in lingua italiana e nella relativa traduzione la rappresentanza diplomatica o consolare italiana, accreditata nei Paesi in cui si trovano gli aspiranti alle borse di studio, dovrà attestare la loro conformità all'originale del testo straniero.

Qualora la traduzione venga effettuata da un traduttore ufficiale dello Stato estero, la firma del predetto traduttore dovrà essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica e consolare italiana sopra menzionata. Si potrà ovviare a tale legalizzazione qualora la suddetta rappresentanza italiana dichiari la conformità della predetta traduzione, in lingua italiana, all'originale del testo straniero.

Per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia la traduzione in lingua italiana dei documenti sopra citati potrà essere effettuata da un traduttore ufficiale della Repubblica italiana.

Detta traduzione deve essere allegata ai documenti medesimi, dei quali la stessa è da considerarsi parte integrante.

Art. 6.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che abbiano spedito la domanda oltre il termine perentorio indicato nel primo comma del precedente art. 4;

2) gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni precisate nel precedente art. 4;

3) coloro che non abbiano allegato alla domanda i documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente art. 5;

4) coloro che abbiano allegato alla domanda il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso in fotocopia non autenticata.

L'esclusione dal concorso verrà disposta con decreto motivato del Ministro della sanità.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta secondo il disposto dell'art. 3 della citata legge n. 1322/1964, e verrà nominata con successivo decreto del Ministro della sanità.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà, per ciascun candidato, di complessivi dieci punti, così ripartiti:

cat. I - titolo di studio: fino a punti 6,00;

cat. II - pubblicazioni scientifiche: fino a punti 1,50;

cat. III - attività svolte con particolare riferimento a quelle attinenti alla materia oggetto della borsa: fino a punti 2,00;

cat. IV - altri titoli: fino a punti 0,50 (vincite ed idoneità in concorsi similari, corsi di specializzazione frequentati, nonchè altri titoli da individuare a cura della commissione esaminatrice).

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli sopra indicati, determinando i relativi coefficienti.

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi.

La commissione formerà le graduatorie di merito, una per ciascuna materia di studio e di ricerca, in base alla votazione complessiva attribuita ai titoli di ciascun aspirante idoneo.

A parità di punteggio complessivo la preferenza sarà determinata:

a) dall'anzianità del conseguimento del titolo di studio;

b) dall'età del candidato.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nelle varie graduatorie dovranno presentare o far pervenire alla Divisione IV - Concorsi dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, 00161 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti rilasciati in carta libera:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza straniera;

3) certificato medico rilasciato da un medico militare, ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la sana e robusta costituzione fisica, nonchè l'idoneità al godimento della borsa di studio.

Detti documenti dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito e, se non redatti in lingua italiana, dovranno essere tradotti nei modi stabiliti dal precedente art. 5.

I concorrenti di cui sopra, inoltre, dovranno rilasciare una dichiarazione con cui si impegnano, durante il godimento della borsa di studio, a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 12 del presente bando ed il divieto, ai sensi dell'art. 3 del bando medesimo, di cumulare la borsa stessa con retribuzioni o corrispettivi derivanti da altre borse o da rapporti di lavoro pubblico o privato.

Art. 10.

Con decreto del Ministro della sanità saranno approvate le graduatorie di merito, dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso ed assegnate le borse di studio. Il medesimo decreto verrà successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Trascorsi centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione potranno essere restituiti i titoli presentati dai candidati.

Art. 11.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità disporrà l'assegnazione del borsista ad uno dei laboratori dell'Istituto.

Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria di ciascuna materia.

Le borse di studio che risulteranno eventualmente disoponibili per mancanza di vincitori o, in caso di rinuncia o decadenza di questa, per mancanza di idonei nelle singole materie potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle altre materie che abbiano riportato le votazioni più elevate.

Tali assegnazioni comunque non potranno essere disposte trascorsi tre mesi dall'inizio di decorrenza delle borse, fissato nel precedente art. 1.

Art. 12.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività, presso il laboratorio cui è stato destinato, alla data stabilita;

2) di svolgere le ricerche per le quali è stata concessa la borsa frequentando il laboratorio secondo le direttive del competente direttore di laboratorio;

3) osservare le norme interne dell'Istituto e quelle del laboratorio cui è assegnato con particolare riguardo all'orario di servizio;

4) di presentare alla segreteria per le attività culturali dell'Istituto, entro il decimo giorno dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal direttore del laboratorio competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta;

5) di dare notizia (nella relazione di cui al precedente n. 4) di eventuali invenzioni o scoperte anche incidentali, avvenute durante il godimento della borsa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che durante il godimento della borsa medesima non assolvano gli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto su proposta motivata del direttore di laboratorio presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere rinviato per un periodo massimo di giorni trenta.

Nel corso del godimento della borsa di studio il direttore del laboratorio può consentire una sospensione dell'attività del borsista per la durata massima di giorni trenta, per cause di forza maggiore o per gravi e giustificati motivi quali matrimonio, famiglia o salute.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, saranno autorizzati dal competente direttore di laboratorio a sospendere l'attività di borsista previa esibizione di apposito certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione ai sensi della citata legge.

Con provvedimento del Ministro della sanità verranno inoltre dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio coloro che non ottemperino agli obblighi previsti dall'art. 12 del bando ed al divieto di cumulo di cui all'art. 3 del bando medesimo, o coloro che non abbiano iniziato o ripreso l'attività di borsista al termine dei periodi di astensione dell'attività stessa, previsti dai commi terzo, quarto e quinto, del presente articolo, o che si assentino ingiustificatamente.

Nelle ipotesi di cui ai commi terzo, quarto e quinto, del presente articolo verrà operata sul rateo mensile una trattenuta proporzionale alla durata dell'assenza.

Art. 14.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa. Lo Stato assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 15.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 luglio 1986

Il Ministro: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1986
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 141

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo
della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto..
nato a .... (provincia di.......................................)
il .... e residente in ....
(provincia di ....
via .... n. ..... c.a.p. .... tel. ....
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di cinque borse di studio a cittadini stranieri provvisti di diploma di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale per l'anno finanziario 1987.

Dichiara di voler concorrere per la seguente materia di studio e di ricerca..

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino ....;

2) non essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito il .... presso ....;

4) voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo .... tel. ....

Data, ...

Firma ....

N.B. — La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana e, possibilmente dattiloscritta.

La firma del candidato, in calce alla domanda, deve essere autenticata. L'autentica può essere fatta:

a) se il candidato si trova in uno stato estero: dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana;

b) se il candidato si trova in Italia: da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

86A7400

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di ventiquattro borse di studio a cittadini italiani provvisti di diploma di laurea

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;
Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e 26 ottobre 1972, n. 642;
Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 257 del 13 ottobre 1965, relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Vista la legge 3 novembre 1982, n. 835;
Sentito il comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità nella seduta del 14 marzo 1986;
Vista la deliberazione n. 16 allegata al verbale n. 94 del 22 aprile 1986, del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;
Visto il decreto interministeriale in data 7 giugno 1986, in corso di perfezionamento, col quale vengono stabiliti il numero delle borse di studio da assegnare durante l'anno finanziario 1987, nonché il loro importo unitario, le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate ed il contingente di borse da assegnare a persone sprovviste di diploma di laurea o di titolo di studio equivalente ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini italiani provvisti di diploma di laurea di ventiquattro borse di studio per l'ammontare di L. 4.617.000 lorde cadauna, ripartite come segue:

Materie di studio e di ricerca	Titoli di studio richiesti
I - *Scienze dell'alimentazione* (una borsa)	Diploma di laurea in: chimica; chimica industriale; chimica e tecnologia farmaceutiche; medicina veterinaria; scienza delle preparazioni alimentari; scienze biologiche
II - *Scienze farmaceutiche* (una borsa)	Diploma di laurea in: chimica; chimica industriale; chimica e tecnologia farmaceutiche; farmacia; medicina e chirurgia; scienze biologiche
III - *Scienze ambientali* (cinque borse)	Diploma di laurea in: chimica; chimica e tecnologia farmaceutiche; chimica industriale; fisica; ingegneria nucleare; ingegneria civile; ingegneria chimica; ingegneria meccanica; ingegneria elettronica; ingegneria delle tecnologie industriali; matematica; medicina e chirurgia; scienze biologiche; scienze naturali; scienze dell'informazione; scienze statistiche e demografiche
IV - *Malattie infettive* (sette borse)	Diploma di laurea in: medicina e chirurgia; scienze biologiche; chimica; chimica e tecnologia farmaceutiche; farmacia; fisica; medicina veterinaria
V - *Malattie non infettive* (dieci borse)	Diploma di laurea in: medicina e chirurgia; scienze biologiche; chimica; chimica e tecnologia farmaceutiche; farmacia; fisica; ingegneria elettronica; medicina veterinaria

Dette borse avranno la durata di dieci mesi e dovranno essere fruite presso l'Istituto superiore di sanità a decorrere dal 1° febbraio 1987.
Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento od il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.
Pertanto, il godimento delle stesse non configura un rapporto di lavoro essendo finalizzato alla sola formazione professionale dei borsisti.
Le borse comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
b) titolo di studio compreso tra quelli richiesti dal precedente art. 1 per l'ammissione al concorso in relazione alla materia di studio e di ricerca prescelta;
c) buona condotta;
d) idoneità fisica all'attività di tirocinio, aggiornamento o perfezionamento, connessa con il godimento della borsa;
e) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, con esclusione di qualsiasi beneficio di elevazione, ad eccezione di coloro che hanno fruito di borsa di studio similare presso l'Istituto superiore di sanità, nell'anno finanziario 1986.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Sono esclusi dal concorso, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, coloro che sino al 31 dicembre 1986, abbiano fruito di borsa di studio, anche se non interamente goduta, per qualsiasi motivo, in tre diversi anni finanziari.
Sono esclusi altresì dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, né con retribuzioni o corrispettivi derivanti da rapporti di lavoro pubblico o privato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Divisione IV - Concorsi dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, 00161 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopra indicato.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

E consentito concorrere per una sola materia di studio e di ricerca tra quelle indicate nel precedente art. 1.

Nel caso in cui il candidato indichi nella domanda più materie verrà presa in considerazione solo la materia di studio e di ricerca indicata per prima nella domanda stessa, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

Qualora il candidato presenti più domande sarà presa in considerazione solo quella relativa alla materia di studio e di ricerca, tra quelle prescelte con le domande stesse, indicata per prima nell'elenco di cui all'art. 1 del presente bando, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante, oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) la residenza;

4) il titolo di studio di cui è in possesso;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) se abbia riportato o meno condanne penali;

7) la materia, tra quelle indicate nell'art. 1 del presente bando, per la quale intende concorrere;

8) domicilio e indirizzo (e relativo numero telefonico) al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

L'ufficio concorsi indicato nel primo comma del presente articolo sarà aperto al pubblico soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi, escluso il sabato.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati, in carta libera, i seguenti documenti:

a) certificato attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 1 del presente bando, nel quale siano indicate le votazioni riportate nonché la data di conseguimento del titolo stesso;

b) pubblicazioni scientifiche (prodotte in stampa originale o in copia autenticata ai sensi di legge oppure in dattiloscritto purché corredato di documento attestante, l'accettazione per la stampa);

c) documenti attestanti attività svolte, attinenti alla materia oggetto della borsa;

d) altri titoli che si ritengano utili ai fini del concorso.

È fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati.

Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Non verranno comunque presi in considerazione i titoli prodotti in fotocopia non autenticata ai sensi di legge.

Art. 6.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che abbiano spedito la domanda oltre il termine perentorio indicato nel primo comma del precedente art. 4;

2) gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni precisate nel precedente art. 4;

3) coloro che non abbiano allegato alla domanda il certificato di cui alla lettera *a)* del precedente art. 5;

4) coloro che abbiano allegato alla domanda il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso in fotocopia non autenticata.

L'esclusione dal concorso verrà disposta con decreto motivato del Ministro della sanità.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà composta secondo il disposto dell'art. 3 della citata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e verrà nominata con successivo decreto del Ministro della sanità.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà, per ciascun candidato, di complessivi dieci punti, così ripartiti:

cat. I - votazione di laurea; fino a punti 3,50 attribuiti secondo il seguente prospetto:

fino a 94/110	punti	2,25
da 95/110 a 99/110	»	2,50
da 100/110 a 104/110	»	2,75
da 105/110 a 108/110	»	3,00
da 109/110 a 110/110	»	3,25
110 e lode	»	3,50

cat. II - pubblicazioni scientifiche: fino a punti 3,50;

cat. III - attività svolte con particolare riferimento a quelle attinenti alla materia oggetto della borsa: fino a punti 2,50;

cat. IV - altri titoli: fino a punti 0,50; (vincite ed idoneità in concorsi similari, corsi di specializzazione frequentati, nonché altri titoli da individuare a cura della commissione esaminatrice).

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli sopraindicati, determinando i relativi coefficienti.

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi.

La commissione formerà le graduatorie di merito, una per ciascuna materia di studio e di ricerca, in base alla votazione complessiva attribuita ai titoli di ciascun aspirante idoneo.

A parità di punteggio complessivo la preferenza sarà determinata:

a) dall'anzianità del conseguimento del titolo di studio;

b) dall'età del candidato.

Art. 9

I concorrenti utilmente collocati nelle varie graduatorie dovranno presentare o far pervenire alla Divisione IV - Concorsi dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, 00161 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti rilasciati in carta libera:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato da un medico militare, ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la sana e robusta costituzione fisica, nonchè l'idoneità al godimento della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

I concorrenti di cui sopra, inoltre, dovranno rilasciare una dichiarazione con cui si impegnano, durante il godimento della borsa di studio, a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 12 del presente bando ed il divieto, ai sensi dell'art. 3 del bando medesimo, di cumulare la borsa stessa con retribuzioni o corrispettivi derivanti da altre borse o da rapporti di lavoro pubblico o privato.

Art. 10.

Con decreto del Ministro della sanità saranno approvate le graduatorie di merito, dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso ed assegnate le borse di studio. Il medesimo decreto verrà successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Trascorsi centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione potranno essere restituiti i titoli presentati dai candidati.

Art. 11.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità disporrà l'assegnazione del borsista ad uno dei laboratori dell'Istituto.

Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria di ciascuna materia.

Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per mancanza di vincitori o, in caso di rinuncia o decadenza di questa, per mancanza di idonei nelle singole materie potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle altre materie che abbiano riportato le votazioni più elevate.

Tali assegnazioni comunque non potranno essere disposte trascorsi tre mesi dall'inizio di decorrenza delle borse, fissato nel precedente art. 1.

Art. 12.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di iniziare la propria attività, presso il laboratorio cui è stato destinato, alla data stabilita;

2) di svolgere le ricerche per le quali è stata concessa la borsa frequentando il laboratorio secondo le direttive del competente direttore di laboratorio;

3) osservare le norme interne dell'Istituto e quelle del laboratorio cui è assegnato con particolare riguardo all'orario di servizio;

4) di presentare alla segreteria per le attività culturali dell'Istituto, entro il decimo giorno dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal direttore del laboratorio competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta;

5) di dare notizia (nella relazione di cui al precedente n. 4) di eventuali invenzioni o scoperte anche incidentali, avvenute durante il godimento della borsa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che durante il godimento della borsa medesima non assolvano gli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dell'Istituto su proposta motivata del direttore di laboratorio presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere rinviato per un periodo massimo di giorni trenta.

Nel corso del godimento della borsa di studio il direttore del laboratorio può consentire una sospensiva dell'attività del borsista per la durata massima di giorni trenta, per cause di forza maggiore o per gravi e giustificati motivi quali matrimonio, famiglia o salute.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, saranno autorizzati dal competente direttore di laboratorio a sospendere l'attività di borsista previa esibizione di apposito certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione ai sensi della citata legge.

Con provvedimento del Ministro della sanità verranno inoltre dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio coloro che non ottemperino agli obblighi previsti dall'art. 12 del bando ed al divieto di cumulo di cui all'art. 3 del bando medesimo, o coloro che non abbiano iniziato o ripreso l'attività di borsista al termine dei periodi di astensione dell'attività stessa, previsti dai commi terzo, quarto e quinto, del presente articolo, o che si assentino ingiustificatamente.

Nelle ipotesi di cui ai commi terzo, quarto e quinto, del presente articolo verrà operata sul rateo mensile una trattenuta proporzionale alla durata dell'assenza.

Art. 14.

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto superiore di sanità a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di cui in narrativa. Lo Stato si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 15.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 luglio 1986

Il Ministro: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1986
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 142

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo
della domanda

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto...
nato a .... (provincia di..)
il .... e residente in...
(provincia di ....) via..
n........... c.a.p. .... tel. ....
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assegnazione di ventiquattro borse di studio a cittadini italiani provvisti di diploma di laurea per l'anno finanziario 1987.

Dichiara di voler concorrere per la seguente materia di studio e di ricerca...

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) essere in possesso del seguente titolo di studio ....
.... conseguito il ....
presso ....;

4) voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo
.... tel. ....

Data, ...

Firma ....

N.B. — La domanda dovrà essere possibilmente dattiloscritta. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario incaricato a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Per i candidati che si trovino all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

86A7401

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso a diecimilaquattrocentosettanta borse di studio per l'anno scolastico 1986-87 a favore dei figli dei dipendenti in attività di servizio iscritti al «Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti».

L'ENPAS bandisce concorsi per il conferimento, a decorrere dall'anno scolastico 1986-87, di diecimilaquattrocentosettanta borse di studio per frequentare corsi di scuola media superiore ed universitari, sulla base dei risultati conseguiti nell'anno scolastico o accademico 1985-86.

Le borse di studio sono concesse per frequentare istituti di istruzione media superiore di qualsiasi tipo, facoltà o scuole universitarie statali o legalmente riconosciute, nonché le scuole europee costituite nell'ambito della Comunità economica europea e le scuole italiane all'estero o i corsi di studio stranieri superiori e universitari legalmente riconosciuti, ed equivalenti ai corsi della scuola o università italiana.

Per l'anno scolastico 1986-87 non potrà essere conferita più di una borsa di studio per ciascun nucleo familiare.

Borse messe a concorso

a) Seimilacinquecento da L. 150.000 ciascuna per gli studenti che si iscrivono al 1° anno della scuola media superiore o al conservatorio.

b) Mille da L. 150.000 ciascuna per gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo della scuola media superiore o del conservatorio di musica.

c) Duemilatrecento da L. 200.000 ciascuna per gli studenti che si iscrivono al 1° anno dei corsi universitari o agli istituti di istruzione superiore.

d) Cinquecentocinquanta da L. 200.000 ciascuna per gli studenti che frequentano i corsi universitari o gli istituti di istruzione superiore successivi al 1° anno.

e) Centoventi da L. 200.000 ciascuna per gli studenti che frequentano corsi post-universitari di specializzazione o perfezionamento per la durata massima di un triennio.

Requisiti per l'ammissione

Per partecipare al concorso occorre:

a) essere figli di dipendenti in attività di servizio appartenenti alle categorie iscritte al «Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti» ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Sono esclusi dai concorsi i figli dei dipendenti statali non iscritti al predetto fondo di previdenza e precisamente:

1) personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per i periodi inferiori ad un anno;

2) dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

3) dipendenti degli uffici ed agenzie locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

4) dipendenti della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134;

5) personale appartenente alle altre categorie escluse ai sensi degli articoli 2, 39 e 40 del testo unico n. 1032, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973;

b) non essere in ritardo per più di due anni nel corso degli studi;

c) per gli studenti che abbiano frequentato la scuola media, aver conseguito la promozione o il diploma nella sessione estiva dell'anno scolastico 1985-86 con votazione non inferiore a:

«distinto» per coloro che abbiano conseguito il diploma di scuola media inferiore;

8/10 per coloro che abbiano conseguito la promozione ad una classe successiva alla prima delle scuole medie superiori o dei conservatori.

La media sarà calcolata in base ai voti riportati nelle materie di insegnamento con esclusione dell'educazione fisica, della religione e della condotta. Per gli istituti magistrali fa media anche il voto riportato in educazione fisica;

d) 48/60 per gli studenti che, avendo conseguito il diploma di scuola media superiore, concorrono per il primo anno dei corsi universitari o di istituti superiori;

e) per gli studenti universitari, l'aver superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà, o gli esami compresi quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà, con media non inferiore a 24/30. Tale media sarà calcolata in base ai voti riportati negli esami di tutte le singole materie degli anni già frequentati.

Non possono concorrere gli studenti fuori corso;

f) per i concorrenti a borse di studio per i corsi di specializzazione o perfezionamento post-universitario aver conseguito il diploma di laurea da non oltre due anni e con una votazione non inferiore ad 88/110.

Modalità, termini di presentazione
e criteri di valutazione delle domande

Le domande di partecipazione al concorso vanno redatte esclusivamente sul mod. PS 1, da ritirarsi presso gli uffici provinciali dell'ENPAS e presentate ai medesimi uffici entro i seguenti inderogabili termini:

31 dicembre 1986 per gli studenti che nell'anno scolastico 1985-86 abbiano frequentato le scuole medie;

31 gennaio 1987 per gli studenti che, avendo conseguito nell'anno scolastico 1985-86 il diploma di scuola media superiore, si iscrivono al 1° anno dell'Università per l'anno accademico 1986-87;

30 aprile 1987 per gli studenti che, nell'anno accademico 1985-86, abbiano già frequentato corsi universitari e di perfezionamento o specializzazione post-universitaria.

Non saranno prese in considerazione le domande, presentate sia pure nei suddetti termini, presso altre amministrazioni e quelle non corredate dei certificati richiesti.

Le domande e i documenti sono esenti dalla imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 ed 88 del relativo regolamento, richiamati dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

L'esito dei concorsi sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo l'approvazione delle relative graduatorie.

Le graduatorie saranno formate in base alle norme contenute nel testo unico 26 dicembre 1928, n. 619 e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369 (articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032).

Documentazione da produrre a corredo delle domande

Alle domande da compilare in ogni loro parte, dovranno essere allegati, a pena di nullità i seguenti documenti, in originale o in copia autenticata a norma di legge:

Per il 1° anno della scuola media superiore:

1) certificato della scuola dal quale risulti il giudizio complessivo riportato nella sessione di esami dell'anno scolastico 1985-86;

2) certificato attestante l'iscrizione alla prima classe della scuola media superiore nell'anno scolastico 1986-87.

Per gli anni successivi al 1° della scuola media superiore e per i conservatori di musica:

1) certificato della scuola dal quale risultino i voti riportati nello scrutinio finale dell'anno scolastico 1985-86;

2) certificato attestante l'iscrizione alla classe frequentata nell'anno scolastico 1986-87. Non sono validi i certificati rilasciati da scuole o istituti privati anche se autorizzati.

Per il 1° anno dei corsi universitari:

1) certificato attestante la conseguita licenza di scuola media superiore con votazione non inferiore a 48/60, riportata nella sessione di esami dell'anno scolastico 1985-86;

2) certificato attestante l'iscrizione al 1° anno del corso universitario nell'anno accademico 1986-87.

Per i corsi universitari successivi al 1° anno:

1) certificato attestante la conseguita licenza di scuola media superiore con votazione non inferiore a 48/60;

2) certificato rilasciato dall'Università attestante:

l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico 1986-87;

gli esami superati durante gli anni già frequentati con il voto conseguito in ciascuno di essi;

la dichiarazione che lo studente ha sostenuto negli anni di corso già frequentati gli esami fondamentali previsti dal piano di studi della facoltà o tutti quelli indicati nel piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

3) copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o del piano individuale approvato dal consiglio di facoltà, con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno di corso.

Per i corsi post-universitari di specializzazione e perfezionamento:

1) certificato dell'Università da cui risulti la votazione riportata nell'esame di laurea (non inferiore a 88/110) nonché la data dell'esame stesso;

2) documento comprovante l'iscrizione al corso post-universitario nell'anno accademico 1986-87 con l'indicazione della sua natura e durata;

3) i concorrenti che abbiano già iniziato il corso di perfezionamento dovranno presentare anche un certificato che attesti il superamento degli esami consigliati per gli anni di corso già frequentati, con le votazioni riportate in ciascun esame.

Per tutti i tipi di borse:

1) atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento o dichiarazione giudiziaria o di affidamento qualora trattisi rispettivamente di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati o di esposti regolarmente affidati.

Conferma delle borse conferite negli anni precedenti

Coloro i quali hanno ottenuto il conferimento di borsa di studio negli anni scolastici precedenti, al fine di ottenere la conferma della stessa, dovranno presentare il certificato di iscrizione e frequenza relativo all'anno scolastico 1986-87.

Il documento di cui sopra va presentato presso gli uffici provinciali ENPAS, entro il termine di prescrizione di due anni dalla scadenza.

La prescrizione decorre:

a) per le scuole medie superiori, dalla data di inizio dell'anno scolastico cui si riferisce la conferma;

b) per i corsi universitari dalla data del 31 maggio successivo a quello dell'anno accademico cui si riferisce la conferma.

Ai fini della conferma della borsa di studio, è necessario, per le scuole medie superiori aver conseguito la promozione alla classe superiore e per i corsi universitari aver superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà, o gli esami compresi quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso dal piano di studio individuale, approvato dal consiglio di facoltà

La borsa dovrà considerarsi cessata per i ripetenti.

Per l'anno scolastico 1986-87 gli importi delle borse di studio soggette a conferma sono fissati nella medesima misura prevista, ai punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, per le borse di studio messe a concorso.

86A7498

Concorso a milleduecentosessanta borse di studio per l'anno scolastico 1986-87 a favore degli orfani del personale iscritto al «Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti».

L'ENPAS bandisce concorsi per il conferimento, a decorrere dall'anno scolastico 1986-87, di milleduecentosessanta borse di studio per frequentare corsi di scuola elementare, scuola media inferiore e media superiore ed universitari, sulla base dei risultati conseguiti nell'anno scolastico o accademico 1985-86.

Le borse di studio sono concesse per frequentare istituti di istruzione elementare, media inferiore e superiore di qualsiasi tipo, facoltà o scuole universitarie statali o legalmente riconosciute nonché le scuole europee costituite nell'ambito della Comunità economica europea e le scuole italiane all'estero o i corsi di studio stranieri superiori e universitari legalmente riconosciuti, ed equivalenti ai corsi della scuola o università italiana.

Per l'anno scolastico 1986-87 non potrà essere conferita più di una borsa di studio per ciascun nucleo familiare.

Borse messe a concorso

a) Novanta da L. 200.000 ciascuna per la scuola elementare.

b) Centonovanta da L. 200.000 ciascuna per la scuola media inferiore.

c) Cinquecentocinquanta da L. 400.000 ciascuna per le varie classi delle scuole medie superiori e per i vari corsi del conservatorio di musica.

d) Trecentocinquanta da L. 600.000 ciascuna per il primo anno dei corsi universitari o di istituti di istruzione superiore.

e) Cinquanta da L. 600.000 ciascuna per la frequenza dei corsi universitari o di istituti di istruzione superiore successivi al primo anno.

f) Trenta da L. 600.000 ciascuna per i corsi post-universitari di specializzazione o perfezionamento, per la durata massima di un triennio.

Requisiti per l'ammissione

Per partecipare al concorso occorre:

a) essere orfani degli iscritti al «Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti» ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, deceduti in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo con diritto a pensione, od assegno di riforma od assegno vitalizio o deceduti in posizione ausiliaria o di aspettativa per riduzione di quadri semprechè gli orfani stessi siano nati da matrimonio contratto in data anteriore alla cessazione dal servizio.

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capi famiglia dispensati dal servizio senza diritto a pensione per malattie che comportino assoluta e permanente inabilità ad ogni proficuo lavoro.

Sono esclusi dai concorsi gli orfani dei dipendenti statali non iscritti al predetto Fondo di previdenza e precisamente:

1) personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per i periodi inferiori ad un anno;
2) dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
3) dipendenti degli uffici ed agenzie locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
4) dipendenti della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134;
5) personale appartenente alle altre categorie escluse ai sensi degli articoli 2, 39 e 40 del testo unico n. 1032, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973;

b) non essere in ritardo per più di un anno nel corso degli studi relativamente alle scuole elementari e medie inferiori e di oltre due anni relativamente alle scuole medie superiori od ai corsi universitari;

c) per gli studenti che abbiano frequentato la scuola media, aver conseguito la promozione o il diploma nella sessione estiva o autunnale dell'anno scolastico 1985-86;

d) per gli studenti universitari, l'aver superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà o gli esami, compresi quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà.
Non possono concorrere gli studenti fuori corso;

e) per i concorrenti a borse di studio per i corsi di specializzazione o perfezionamento post-universitario aver conseguito il diploma di laurea da non oltre due anni e con una votazione non inferiore ad 88/110.

Modalità, termini di presentazione e criteri di valutazione delle domande

Le domande di partecipazione al concorso vanno redatte esclusivamente sul mod. PS1-*bis*, da ritirarsi presso gli uffici provinciali dell'ENPAS e presentate ai medesimi uffici entro i seguenti inderogabili termini:

31 dicembre 1986 per gli studenti che nell'anno scolastico 1985-86 abbiano frequentato le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori;
31 gennaio 1987 per gli studenti che, avendo conseguito nell'anno scolastico 1985-86 il diploma di scuola media superiore, si iscrivono al primo anno dell'Università per l'anno accademico 1986-87;
30 aprile 1987 per gli studenti che, nell'anno accademico 1985-86, abbiano già frequentato corsi universitari e di perfezionamento o specializzazione post-universitaria.

Non saranno prese in considerazione le domande, presentate sia pure nei suddetti termini, presso altre amministrazioni e quelle non corredate dei certificati richiesti.

Le domande e i documenti sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 ed 88 del relativo regolamento, richiamati dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

L'esito dei concorsi sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo l'approvazione delle relative graduatorie.

Le graduatorie saranno formate in base alle norme contenute nel testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369 (articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032).

I concorrenti saranno graduati nel seguente ordine:

a) orfani di ambedue i genitori;
b) orfani di un genitore dipendente statale.

I concorrenti appartenenti a ciascuna di dette categorie sono graduati tra di loro secondo il profitto, la corrispondenza tra l'età e la scuola frequentata e la condizione economica della famiglia.

In particolare per gli studenti della scuola media superiore la media sarà calcolata in base ai voti riportati nelle materie di insegnamento con l'esclusione dell'educazione fisica, della religione e della condotta. Per gli istituti magistrali fa media anche il voto riportato in educazione fisica.

Per gli studenti universitari, la media sarà calcolata in base ai voti riportati negli esami di tutte le singole materie degi anni già frequentati.

Documentazione da produrre a corredo delle domande

Alle domande, da compilare in ogni loro parte, dovranno essere allegati, a pena di nullità, i seguenti documenti in originale o in copia autenticata a norma di legge:

Per la scuola elementare, media inferiore, media superiore e per i conservatori di musica:

1) certificato della scuola dal quale risultino rispettivamente i voti, o il giudizio complessivo riportati nello scrutinio finale o nella sessione dell'anno scolastico 1985-86;
2) certificato attestante l'iscrizione alla classe frequentata nell'anno scolastico 1986-87. Non sono validi i certificati rilasciati da scuole o istituti privati anche se autorizzati.

Per il 1° anno dei corsi universitari:

1) certificato attestante la conseguita licenza di scuola media superiore e la relativa votazione riportata nella sessione di esami dell'anno scolastico 1985-86;
2) certificato attestante l'iscrizione al 1° anno del corso universitario nell'anno accademico 1986-87.

Per i corsi universitari successivi al 1° anno:

1) certificato rilasciato dall'Università attestante:

l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico 1986-87;
gli esami superati durante gli anni già frequentati con il voto conseguito in ciascuno di essi;
la dichiarazione che lo studente ha sostenuto negli anni di corso già frequentati gli esami fondamentali previsti dal piano di studi della facoltà o tutti quelli indicati nel piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

2) copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o del piano individuale approvato dal consiglio di facoltà, con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno di corso.

Per i corsi post-universitari di specializzazione o perfezionamento:

1) certificato dell'Università da cui risulti la votazione riportata nell'esame di laurea (non inferiore a 88/110) nonché la data dell'esame stesso;
2) documento comprovante l'iscrizione al corso post-universitario nell'anno accademico 1986-87 con l'indicazione della sua natura e durata;
3) i concorrenti che abbiano già iniziato il corso di perfezionamento dovranno presentare anche un certificato che attesti il superamento degli esami consigliati per gli anni di corso già frequentati, con le votazioni riportate in ciascun esame.

Per tutti i tipi di borse:

1) atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento o dichiarazione giudiziaria o di affidamento qualora trattisi rispettivamente di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti e giudizialmente dichiarati e di esposti regolarmente affidati.

Conferma delle borse conferite negli anni precedenti

Coloro i quali hanno ottenuto il conferimento di borsa di studio negli anni scolastici precedenti, ai fine di ottenere la conferma della stessa, dovranno presentare il certificato di iscrizione e frequenza relativo all'anno scolastico 1986-87.

Il documento di cui sopra va presentato presso gli uffici provinciali ENPAS, entro il termine di prescrizione di due anni dalla scadenza.

La prescrizione decorre:

a) per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori, dalla data di inizio dell'anno scolastico cui si riferisce la conferma;
b) per i corsi universitari, dalla data del 31 maggio successivo a quello dell'anno accademico cui si riferisce la conferma.

Ai fini della conferma della borsa di studio, è necessario, per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori aver conseguito la promozione alla classe superiore e per i corsi universitari aver superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corsi già frequentati prescritti dalla facoltà, o gli esami, compresi quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso dal piano di studio individuale, approvato dal consiglio di facoltà.

La borsa dovrà considerarsi cessata per i ripetenti.

Per l'anno scolastico 1986-87 gli importi delle borse di studio soggette a conferma sono fissati nella medesima misura prevista, ai punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, per le borse di studio messe a concorso.

86A7499

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di operatore professionale coordinatore - tecnico di radiologia medica, presso l'unità sanitaria locale n. 18

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale coordinatore - tecnico di radiologia medica, presso l'unità sanitaria locale n. 18.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando è riprodotto nel Bollettino ufficiale della regione n. 113 del 17 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Pavullo nel Frignano (Modena).

86A7486

REGIONE MARCHE

Riduzione, da dieci a otto, del numero dei posti del concorso a posti di infermiere professionale (operatore professionale collaboratore) presso l'unità sanitaria locale n. 21.

Il numero dei posti del concorso a posti di infermiere professionale (operatore professionale collaboratore) presso l'unità sanitaria locale n. 21, di cui all'avviso pubblicato alla pag. 29 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 6 settembre 1986, è ridotto da dieci a otto.

86A7483

REGIONE PIEMONTE

Concorsi interni riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 67

Sono indetti pubblici concorsi interni riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 67, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale - area funzionale di medicina;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale - area funzionale di chirurgia;
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia - area funzionale di chirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 34 del 27 agosto 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ceva (Cuneo).

86A7503

REGIONE UMBRIA

Concorso ad un posto di veterinario coadiutore - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti, presso l'unità sanitaria locale n. 10.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario coadiutore (a tempo pieno) - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti, presso l'unità sanitaria locale n. 10.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in Orvieto (Terni).

86A7484

REGIONE BASILICATA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

un posto di assistente medico in formazione dell'area funzionale di medicina - divisione di malattie infettive;
un posto di assistente medico in formazione dell'area funzionale di chirurgia - divisione di otorinolaringoiatria;
nove posti di assistente sociale collaboratore;
un posto di operatore professionale collaboratore - ortottista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I bandi sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione n. 36 del 1° settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Potenza.

86A7482

REGIONE LAZIO

Aumento del numero dei posti del concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RI/1

Il numero dei posti del pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RI/1 di cui all'avviso pubblicato alla pag. 29 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 7 agosto 1986, è elevato come appresso indicato:

dieci posti di infermiere professionale (operatore professionale collaboratore): il numero dei posti è elevato a quarantasette;
quattro posti di agente tecnico (ausiliario socio-sanitario): il numero dei posti è elevato a venditue.

86A7485

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 227 del 30 settembre 1986, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Diari delle prove scritte del concorso a sei unità (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1986) e del concorso ad un posto di infermiere professionale (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 1986).

I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali: Graduatoria finale di merito del concorso a ottanta posti di consigliere di terza classe.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Errata-corrige al comunicato concernente: «Modificazioni ai piani specifici di intervento della REL S.p.a., ai sensi dell'art. 1 della legge 5 marzo 1982, n. 63». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 208 dell'8 settembre 1986).

Al terzo rigo del testo del comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 17 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «capitale sociale della *REL* S.p.a.», leggasi: «capitale sociale della *IREL* S.p.a.».

86A7514

REGIONE LAZIO

Errata-corrige all'estratto di bando relativo a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RM/29. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 18 settembre 1986).

Nell'estratto di bando citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 29 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla lettera *I)* del concorso relativo a dodici posti di assistente medico - area funzionale: medicina, presso l'unità sanitaria locale RM/29, dove è scritto: «di cui: ... due posti di assistente di medicina *legale*;», leggasi: «di cui: ... due posti di assistente di medicina *generale*;».

86A7488

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **90.000**
- semestrale . . . . . L. **50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **180.000**
- semestrale . . . . . L. **100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. **20.000**
- semestrale . . . . . L. **12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. **75.000**
- semestrale . . . . . L. **40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. **20.000**
- semestrale . . . . . L. **12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . L. **285.000**
- semestrale . . . . . L. **160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. **600**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. **45.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. **25.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. **2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. **82.000**
Abbonamento semestrale . . . . . L. **45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221